



## Indice degli argomenti di questo numero

### *Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali*

Applicabilità ed effetti dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro	pag.3
DURC: inadempimenti delle imprese subappaltatrici riferiti ad "altri cantieri o opere"	pag.4
Collaboratrici, interruzione di gravidanza e proroga del rapporto	pag.5
Vigilanza: la nuova modulistica semplificata, unica ed unitaria	pag.6
la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione	pag.6
incarico di collaborazione autonoma e contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto	pag.7
Il Lavoro fornisce chiarimenti in merito alle istanze di emersione	pag.8
<i>la comunicazione di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro domestico</i>	<i>pag.15</i>
Apprendistato professionalizzante e rapporti in essere	pag.24

### *INPS*

estensione dell'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria	pag.10
INPS: le aliquote contributive 2009 per artigiani e commercianti	pag.12
misura delle aliquote contributive e di computo da gennaio 2009 per gli iscritti alla Gestione separata	pag.19
La Banca Centrale Europea riduce al 2% il tasso di riferimento	pag.20
Confermato lo sgravio per la pesca costiera, acque interne e lagunari	pag.23
L'Aliquota contributiva 2009 per i Pescatori "autonomi"	pag.25
Aziende agricole, manodopera e DMAG UNICO	pag.25
INPS: le nuove disposizioni in materia di liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola	pag.27

### *INAIL*

INAIL: rivalutazioni prestazioni economiche per infortunio e malattia in industria e agricoltura	pag.21
--	--------

### *Pillole di...* pag. 17

### *AGENZIA DELLE ENTRATE*

credito di imposta per incremento del numero di dipendenti con l'assunzione a tempo indeterminato in aree svantaggiate	pag.16
Incentivi all'esodo: uomini e donne parità anche nell'IRPEF	pag.26

## CRONACHE

Più diplomati, meno immatricolati all'Università	pag.3
Scuola: caos organici 2009/2010 da settembre l'esodo del personale	pag.4
51 milioni di posti di lavoro in pericolo dalla crisi mondiale	pag.8
Le nuove prospettive occupazionali dell'UE	pag.18
in aumento gli incidenti domestici	pag.18
Scuola: è allarme precari	pag.18
Quando i manager si rimettono in gioco	pag.20
TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione dei mesi di marzo e aprile 2009	pag.23
Fisco, riacciuffati 6,9 miliardi "evasi"	pag.26

**JUS JURIS**

pag. 9

**Facciamo il punto su...**

### La conciliazione in materia di lavoro

**TRA**

gli aspetti più delicati, nell'ambito del rapporto di lavoro, dobbiamo sicuramente ricordare quello che vede la necessità di bilanciare gli interessi delle parti nel momento in cui detti interessi, che hanno fondato la reciprocità del binomio prestazione/retribuzione, cominciano a divergere.

Parliamo appunto della fase della risoluzione del rapporto medesimo nella quale non solo le Parti incorrono in costi rilevanti per dirimere la vertenza ma comporta anche un aggravio delle pendenze innanzi al Giudice del Lavoro.

È in questa fase preventiva ed extra giudiziale che il Legislatore ha ritenuto opportuno inserire la conciliazione che prevede come protagonisti necessari, oltre ovviamente al datore e al prestatore, la Commissione provinciale di conciliazione presso la Direzione del lavoro e le associazioni sindacali.

Tutto l'iter è ispirato, come appare ovvio, dalle basilari norme di economia processuale. L'espletamento del tentativo di conciliazione è obbligatorio e costituisce condizione di procedibilità della domanda.

Infatti, laddove il giudice rilevi la sua mancata promozione, sospende il giudizio e stabilisce per le parti il termine perentorio di sessanta giorni entro il quale dovranno celebrarlo.

Competente a ricevere la domanda, formale e motivata, del lavoratore o del datore di lavoro è la Commissione Provinciale di conciliazione se in quella provincia è sorto il rapporto di lavoro nel suo territorio ha sede l'azienda ove il lavoratore prestava l'opera al momento della fine del rapporto.

La commissione inviterà le parti per il tentativo di conciliazione entro e non oltre i dieci giorni dal ricevimento dell'istanza.

La sola comunicazione della richiesta del tentativo di conciliazione interrompe la prescrizione sospendendo altresì, per i venti giorni successivi alla conclusione del medesimo tentativo, il decorso delle decadenze.

Se la conciliazione riesce, verrà redatto verbale che verrà depositato presso il tribunale nella cui circoscrizione è stato formato.

Il giudice, su istanza della parte interessata, lo dichiara esecutivo con decreto.

Stessa procedura deve essere rispettata in caso conciliazione svolto in sede sindacale.

Anche in caso di esito negativo della conciliazione si dovrà redigere il verbale che recherà le ragioni del mancato accordo.

#### **Direttore editoriale**

Domenico Mamone

#### **Direttore responsabile**

Maria Siciliano

#### **Redazione**

Sergio Espedito

Francesca Gambini

Maria Grazia Arceri

Vincenzo Arceri

**LA** Direzione Generale per l'attività ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con risposta ad Istanza di Interpello n. 54 del 19 dicembre 2008, Prot. 25/I/0018455, ha dettato alcune specifiche in materia di adozione dei parametri retributivi di contratto collettivo ai fini del rilascio del DURC e degli accantonamenti presso la Cassa Edile.

La Confartigianato imprese ha avanzato l'istanza *de qua* per avere chiarimenti in merito al diniego, espresso da una Cassa edile industriale appartenente al circuito ANCE, alla richiesta di rilascio del DURC da parte di una impresa artigiana che applica ai propri dipendenti il solo CCNL edilizia artigiana, non essendo vigente sul territorio di competenza un contratto integrativo territoriale – provinciale o regionale – sottoscritto da una Organizzazione datoriale artigiana per l'edilizia, cui l'imprenditore istante abbia aderito o conferito mandato.

La Direzione ha orientato la soluzione al quesito conducendolo al tema dell'efficacia soggettiva del contratto collettivo di diritto comune.

Questo sortisce i propri effetti unicamente nei confronti degli iscritti alle associazioni sindacali stipulanti in forza del mandato rappresentativo conferito dal lavoratore o dal datore di lavoro all'atto di adesione alle rispettive sigle sindacali.



Al di fuori di tali stringenti limiti, il contratto collettivo di diritto comune può essere applicato ogni qual volta sia ravvisabile una esplicita o implicita adesione allo stesso ad opera delle parti individuali del rapporto di lavoro: ciò si verifica quando, ad esempio, il contratto individuale rinvii, per taluni specifici profili di disciplina dello stesso, a un dato contratto collettivo (c.d. *rinvio materiale*), oppure alla contrattazione collettiva vigente di quel dato settore produttivo (c.d. *rinvio formale*), oppure ancora per la

*“perdurante ed uniforme applicazione di clausole o di istituti tipici di un contratto collettivo post-corporativo, compiuta senza alcuna riserva e condizione”* (si veda risalente, ma sempre confermata Cass. 19 giugno 1969, n. 2171).

In tal senso, una impresa che sia aderente o abbia conferito mandato ad una organizzazione datoriale che sia firmataria di un dato CCNL, ma che non abbia stipulato o aderito ad un accordo collettivo territoriale, non sembra ritenersi obbligata

alla applicazione di tali disposizioni collettive di II livello, a meno che il datore di lavoro non vi dia esplicita adesione o spontanea applicazione.

La soluzione del caso in esame deve dunque fondarsi su tali principi, ferma restando altresì la possibilità da parte della contrattazione collettiva e delle Casse edili di concordare una diversa determinazione della base retributiva imponibile convenzionale per gli adempimenti contributivi nei confronti delle stesse Casse.

## Più diplomati, meno immatricolati all'Università

Sarà stata la calante fiducia nelle opportunità lavorative che può offrire la formazione universitaria, il costo della retta o forse la voglia di immettersi immediatamente nel mercato del lavoro: sta di fatto che in solo un biennio, nonostante il crescente numero di studenti promossi alla maturità, i nuovi iscritti agli atenei italiani sono scesi del 4,4 %.

Il numero di immatricolazioni all'anno accademico 2008/2009 è stato il più basso degli ultimi sette anni con soli 312.104 nuovi iscritti agli atenei italiani contro i 326.384 del 2006/2007.

La proporzione diviene automatica se si considera che, ogni anno, conseguono il diploma oltre 400.000 studenti.

Nel corrente anno accademico, solo il 67 % dei neo diplomati ha optato per la prosecuzione degli studi contro il 75% di due anni fa.



### Servizi turistici— vacanze UNSIC

Il primo portale turistico che gestisce prenotazioni e servizi nell'ambito del mercato della locazione turistica

### servizi UNSIC Agenzia di collocamento privato — Intermediazione Lavoro

(Aut. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali  
n.13/i/0001290 del 24.10.2005)  
40 sportelli lavoro dislocati su tutto il territorio nazionale per offrire ricerca e selezione del personale alle aziende associate.

### Servizi Assicurativi UNSIC

- consulenza per valutazione e gestione dei rischi;
- Polizze personali, per aziende, enti pubblici e privati, Industriali;
- Crediti e cauzioni

## DURC: inadempimenti delle imprese subappaltatrici riferiti ad "altri cantieri o opere"



Da tale principio non è sbagliato discostarsi laddove, come nei casi in esame, l'impresa interessata ad ottenere il rilascio del Documento di regolarità contributiva per il pagamento di un SAL possa dichiararsi comunque regolare con riferimento al personale utilizzato nello specifico cantiere ovvero non possa agire per regolarizzare la posizione delle imprese subappaltatrici con le quali sussiste una responsabilità solidale secondo l'ipotesi descritta.

4

# LA

Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con l'Interpello n. 15 del 20 febbraio 2009, Prot.

25/I/0002605 ha riscontrato l'Istanza dell'Associazione Nazionale Costruttori Edili circa la corretta interpretazione delle norme poste a fondamento degli istituti della responsabilità solidale nel contratto di subappalto e del rilascio DURC nell'ambito di lavori pubblici.

In particolare se fosse o meno impossibile, da parte delle imprese appaltatrici, ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori (SAL) in ragione dell'assenza di regolarità contributiva da parte di imprese subappaltatrici con le quali sussiste un regime di solidarietà, irregolarità tuttavia dovuta ad inadempimenti delle imprese subappaltatrici riferiti ad "altri cantieri o opere".

Nella richiesta di interpello è evidenziata la circostanza secondo cui l'INPS e l'INAIL non sono in grado di attestare la regolarità contributiva con riferimento al singolo appalto, "con la conseguenza che un'impresa in regola per il lavoro per il quale il DURC è richiesto ai fini del SAL venga dichiarata complessivamente irregolare in ragione delle situazioni di altri cantieri, senza la possibilità di documentare a quale appalto sia riferita l'irregolarità stessa".

Analogamente - rappresenta l'ANCE - nell'ipotesi di subappalto può accadere che all'impresa principale sia sospeso il pagamento del SAL in presenza di un DURC irregolare del subappaltatore per irregolarità attinenti ad altri cantieri o opere, "rispetto alle quali non può scattare alcun obbligo di responsabilità solidale dell'impresa appaltatrice al pagamento dei contributi dovuti, in quanto afferenti lavoratori diversi da quelli impiegati nell'opera interessata".

La problematica in questione, precisa la Direzione, è legata al fatto che il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), in linea di principio, attesta la regolarità dell'impresa nel suo complesso, senza che sia possibile per una medesima impresa essere considerata regolare o irregolare a seconda dei "cantieri o opere" presi in considerazione.

Tale principio, da considerarsi quale regola generale, scaturisce dalla necessità di introdurre meccanismi che possano dar luogo ad una "selezione" di imprese che operano sul mercato, consentendo in particolare alle sole imprese che agiscono, complessivamente, su un piano di regolarità di avere rapporti negoziali con la pubblica amministrazione.

In tali fattispecie, pertanto, sembra possibile attivare una specifica procedura di accertamento da parte del personale ispettivo INPS, che rilascerà un verbale in cui si dà contezza della regolarità degli adempimenti contributivi nei confronti del personale utilizzato nel singolo appalto, così come previsto dall'art. 3, comma 20, della L. n. 335/1995. Detto verbale potrà essere quindi utilizzato ai fini del rilascio di una certificazione di regolarità contributiva, evidentemente riferita al singolo cantiere, con il quale l'impresa in questione potrà ottenere il pagamento degli stati di avanzamento lavori.

cronache

## Scuola: caos organici 2009/2010 da settembre l'esodo del personale

# SE

nella scuola sta soffiando un vento di rinnovo, di certo, tra il personale docente e non, è una vera e propria bufera.

Infatti, soprattutto per medie ed elementari, il fenomeno sta assumendo le fattezze di un esodo.

Le stime ci riferiscono che, le domande presentate presso gli Uffici scolastici provinciali (gli ex provveditorati agli studi) della Penisola per lasciare la cattedra dal prossimo primo settembre, tra personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), sono quasi ventinovemila unità.

L'anno scorso furono circa di 23 mila.

Vanno altresì segnalate le ventimila immissioni in ruolo: dato che di certo conferisce una boccata d'aria fresca al fiume di migliaia di precari che cercano stabilità.



Come anticipato, all'elementare i pensionamenti crescono del 33 per cento e alla scuola media del 30 per cento.

Alla scuola dell'infanzia, ex materna, gli incrementi rispetto al 2008 sono circa del 18 per cento e tra il personale ATA si registrano variazioni pressoché irrilevanti (più uno per cento).

Non è difficile individuare le possibili cause che hanno scatenato la fuga dalla scuola verso la tranquillità del pensionamento: probabilmente una delle motivazioni è stata la possibilità che venisse elevata l'età pensionabile per le donne ma, non da meno, sono stati i preannunciati tagli al personale della scuola elementare e materna.

Infatti, il maestro unico di riferimento nella scuola primaria e la riorganizzazione del tempo comporterà una minore esigenza (svariate migliaia di unità) di personale scolastico.



**LA** Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con risposta ad Istanza di Interpello n. 58 del 23.12.2008, *Prot. 25/1/0018608*, ha fornito delucidazioni circa l'interruzione della gravidanza e la proroga del contratto per le lavoratrici coordinate e continuative.

L'istante Istituto Superiore di Sanità chiedeva, specificamente, chiarimenti circa l'applicazione o meno nei confronti delle collaboratrici coordinate e continuative, il cui contratto ha per oggetto la gestione di progetti di ricerca in ambito sanitario, della disposizione normativa di cui all'art. 4 del D.M. 12 luglio 2007.

Stante l'estensione, operata dal citato D.M., alle medesime lavoratrici del diritto/dovere di astensione obbligatoria dal lavoro ex artt. 16 e 17 del D.Lgs. n. 151/2001, si chiedeva in particolare se nei confronti di una delle suddette collaboratrici in stato interessante, autorizzata all'interdizione anticipata dal lavoro dalla competente DPL, trovasse applicazione il disposto di cui all'art. 4 del D.M. 12 luglio 2007, anche nel caso in cui prima del 180° giorno si fosse verificata l'interruzione della gravidanza.

Più specificatamente, se in tale ipotesi potesse prorogarsi il rapporto di lavoro per un ulteriore periodo di 180 giorni anche nel caso in cui il contratto originario fosse scaduto o vi fosse una residua durata temporaneamente inferiore.

La Direzione ha riscontrato l'istanza evidenziando come l'art. 4 del suddetto D.M. del 12 luglio 2007 abbia espressamente statuito che *“le lavoratrici a progetto e categorie assimilate, tenute ad astenersi dall'attività lavorativa nei periodi di cui agli articoli 1 e 3, hanno diritto, ai sensi dell'art. 66 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, alla proroga della durata del rapporto di lavoro per un periodo di 180 giorni, salva più favorevole disposizione del contratto individuale”*.

In virtù del rinvio operato dall'art. 4 del citato D.M., nei confronti delle collaboratrici coordinate e continuative si applica il disposto di cui all'art. 66 del D.Lgs. n. 276/2003 il quale, ai commi 1 e 3, non solo prevede che la gravidanza non comporti l'estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, ma altresì che il rapporto è prorogato per un periodo di 180 giorni, salva una più favorevole disposizione contrattuale.

A riguardo risulta necessario richiamare l'art. 19 del D.Lgs. n. 151/2001 che qualifica l'interruzione della gravidanza, spontanea o volontaria, nei casi previsti dagli articoli 4, 5 e 6 della L. n. 194/1978 come “malattia” a tutti gli effetti.

La Direzione sottolinea altresì che l'art. 12 del D.P.R. n. 1026/1976 qualifica come “aborto” l'interruzione di gravidanza avvenuta entro il 180° giorno dall'inizio della gestazione ed ha affermato che appare legittimo considerare l'aborto come malattia e in particolare come *“malattia determinata da gravidanza”*.

Alla luce delle su esposte argomentazioni, il diritto alla proroga del contratto, di cui al combinato disposto ex art. 4 D.M. 12 luglio 2007 e art. 66, comma 3, D.Lgs. n. 276/2003, non opera nei confronti della categoria di collaboratrici oggetto dell'interpello, nel caso in cui durante l'interdizione anticipata si verifichi l'interruzione della gravidanza prima del 180° giorno ex art. 12 D.P.R. n. 1026/1976.

Tale ipotesi, infatti, potendosi qualificare come “malattia”, rientra nell'ambito di applicazione del secondo comma dell'art. 66 D.Lgs. n. 276/2003, in quanto la disposizione di cui al comma 3 della stessa norma fa riferimento esclusivamente allo stato di gravidanza.

Tale soluzione interpretativa appare peraltro applicabile a prescindere dalla durata residua del rapporto di collaborazione.

*L'UNSIIC, ispirata ai principi costituzionali, si configura come associazione apolitica e come garanzia della libertà di coscienza e di attività dei singoli iscritti impegnandosi a difendere e sostenere le libere istituzioni ed il sistema pluralistico.*

*Rifiuta il concetto della politica del sindacalismo di classe e pone la propria linea programmatica nel serio ed aperto confronto delle posizioni anche attraverso la libera elezione delle cariche.*

*L'autonomia è fonte della linea organizzativa dell'UNSIIC affermata come capacità di definire, nei confronti della vita sociale italiana e delle sue espressioni, un proprio giudizio scevro da ogni preconcetto di carattere ideologico o di opportunità politica, per adeguare invece l'azione sindacale alle realistiche valutazioni dei problemi dei lavoratori autonomi ed allo sviluppo economico e civile del paese ricercando, di volta in volta, le soluzioni più razionali, allo scopo di armonizzare interessi della categoria e visione dei problemi della crescita civile della popolazione. Il sistema organizzativo UNSIIC è articolato in vari settori o categorie ed ognuno elabora le politiche sindacali di propria competenza, stipulando contratti collettivi di lavoro e rappresentando le imprese del settore nei confronti dei rispettivi interlocutori istituzionali, economici e sociali e svolgendo una attività promozionale in campo associativo. L'attività dell'UNSIIC è orientata ad assistere le imprese in ogni fase del loro rapporto con enti pubblici e non, dal momento della loro prima iscrizione alla fase del loro consolidamento e fino alla cessazione.*

**IL** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con nota circolare del 09.01.2009, prt. 25/segr/0000195, ha comunicato l'avvenuta elaborazione di una nuova e specifica modulistica semplificata, unica ed unitaria, che garantirà l'uniformità sia nei contenuti sia nella veste grafica dei verbali che i funzionari ispettivi dovranno redigere nel corso dell'attività di vigilanza.

Un altro elemento innovativo è rappresentato dall'utilizzo della stessa modulistica da parte del personale ispettivo del Ministero, dell'INPS e dell'INAIL.

Questa iniziativa, come è facile intuire, si propone obiettivi ambiziosi: infatti è finalizzata a consolidare l'omogeneità dei comportamenti anche sotto il profilo operativo dello stesso personale.

Gli ispettori pertanto dovranno utilizzare, in base alle esigenze, i quattro moduli predisposti e precisamente:

- verbale di primo accesso;
- verbale interlocutorio;
- verbale di contestazione finale degli illeciti;
- verbale di sospensione dell'attività imprenditoriale.

Il Dicastero scrivente si premura affinché non vi sia alcuna personalizzazione o modificazione del contenuto e della veste grafica.

L'adozione definitiva verrà preceduta da una fase di sperimentazione della nuova modulistica durante la quale potranno essere apportati correzioni e miglioramenti della stessa.



## la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione

**LA**

Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con risposta ad Istanza di Interpello n.12 del 20 febbraio 2009, prot. 25/I/0002603, del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro ha chiarito i requisiti inerenti la perdita dello stato di disoccupazione ex art. 5 del D.Lgs. n. 297/2002, recante disposizioni modificative e correttive del D.Lgs. n. 181/2000, concernente le norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro in attuazione dell'art.45, comma 1, lett. a) della L. n. 144/1999.

Specificamente si chiedeva se le dimissioni volontarie presentate da un lavoratore dipendente, che svolga attività di lavoro a tempo pieno ed indeterminato, causino la perdita dello stato di disoccupazione in quanto assimilate al rifiuto di una "congrua offerta di lavoro" ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, come sostituito dall'art. 5 del D.Lgs. n. 297/2002. Nello specifico, tuttavia, le dimissioni sarebbero rese in quanto l'attività lavorativa in questione non consentirebbe di percepire un "reddito annuale superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione".

La Direzione ha preliminarmente evidenziato che il Legislatore ha inteso declinare esplicitamente, all'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, le fattispecie che determinano la conservazione o la perdita dello stato di disoccupazione.

In particolare, tale norma prevede:

- a) la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa "tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione";
- b) la perdita dello stato di disoccupazione in caso di mancata presentazione senza giustificato motivo alla convocazione del Servizio competente nell'ambito delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 dello stesso D.Lgs. n. 181/2000;
- c) la perdita dello stato di disoccupazione in caso di rifiuto senza giustificato motivo di una "congrua offerta di lavoro a tempo pieno ed indeterminato o determinato o di lavoro temporaneo (...) con durata del contratto a termine o, rispettivamente, della missione, in entrambi i casi superiore almeno a otto mesi, ovvero a quattro mesi se si tratta di giovani, nell'ambito dei bacini, distanza dal domicilio e tempi di trasporto con mezzi pubblici, stabiliti dalle Regioni";
- d) la sospensione dello stato di disoccupazione in caso di accettazione di un'offerta di lavoro a tempo determinato o di lavoro temporaneo di durata inferiore a otto mesi, "ovvero di quattro mesi se si tratta di giovani".

Secondo l'art. 4 citato, pertanto, per i soggetti che già lavorano – come nel caso prospettato dall'istante – l'unica ipotesi di perdita dello stato di disoccupazione è legata al superamento o meno di un reddito annuale "non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione", ad oggi fissato in una somma pari ad € 8.000,00 per i lavoratori dipendenti e € 4.800,00 per i lavoratori autonomi.

Questa, come le altre ipotesi disciplinate dall'art. 4 del D.Lgs. n. 181/2000, non possono dunque ritenersi estensibili in via analogica, cosicché il caso prospettato dal Consiglio non è in alcun modo assimilabile all'ipotesi di rifiuto di una "congrua offerta di lavoro" prevista invece alla lett. c) per i soggetti in cerca di occupazione.

Ne consegue che la definizione, formale e sostanziale, di "lavoro congruo" – rispetto alla quale, peraltro, il D.L. n. 185/2008 (conv. da L. n. 2/2009) rinvia all'art. 1 *quinquies* del D.L. n. 249/2004 (conv. da L. n. 291/2004) – non rileva nel caso in esame.

Tale fattispecie, infatti, in quanto relativa ad un soggetto che già lavora, potrebbe dunque rientrare nella lett. a) dell'art. 4 ma nel caso specifico non si avrebbe alcuna perdita dello stato di disoccupazione in considerazione della limitatezza del reddito, a prescindere da una eventuale atto di dimissioni da parte del soggetto interessato.



**LA** Direzione Generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con risposta ad Istanza di Interpello n. 65 del 23.12.2008, Prot. 25/I/0018617, ha affrontato le problematiche connesse alla disciplina dell'incarico di collaborazione autonoma e del contratto di collaborazione coordinata e continuativa a progetto.

L'interpellante Confcommercio ha avanzato la propria richiesta al fine di ricevere specifiche circa la sussistenza o meno dei vincoli di cui agli artt. 61 e ss. del D.Lgs. n.276/2003, in materia di contratto a progetto, nel caso di conferimento di un incarico di "collaborazione autonoma" ad un soggetto, titolare di partita IVA ed iscritto alla Gestione separata INPS, che svolge un'attività non rientrante tra quelle per le quali sia prescritta l'iscrizione ad un albo o ad un ordine professionale.

In particolare, in caso di risposta affermativa, come coordinare le disposizioni riguardanti l'obbligo di erogazione del compenso e di predisposizione del relativo prospetto paga con l'obbligo del collaboratore titolare di partita IVA di emettere fattura. La Direzione ha precisato che, in via preliminare, bisogna inquadrare correttamente la fattispecie prospettata, dal momento che la soluzione della questione è differente a seconda che si tratti di collaborazione coordinata e continuativa ovvero di lavoro autonomo reso ai sensi dell'art. 2222 c.c.

In quest'ultimo caso, infatti, l'attività è svolta in completa autonomia da parte del lavoratore con riguardo in particolare alle modalità della prestazione; non vi è infatti alcun coordinamento con l'attività del committente né un inserimento funzionale del lavoratore nell'organizzazione aziendale.

Viceversa, le collaborazioni coordinate e continuative sono caratterizzate – oltre che dall'elemento qualificatorio essenziale, rappresentato dall'autonomia del collaboratore nello svolgimento della attività lavorativa dedotta nel contratto e dalla irrilevanza del tempo impiegato per l'esecuzione della prestazione – dalla necessaria coordinazione con il committente.

Secondo il modello approntato dal D.Lgs. n. 276/2003, inoltre, dette collaborazioni devono essere riconducibili, come modalità organizzativa della prestazione, ad uno o più specifici progetti o programmi di lavoro o fasi di esso, salvo i casi previsti dal comma 2 e dal comma 3 dell'art. 61.

Non essendo preclusa la possibilità per i soggetti titolari di partita IVA di stipulare contratti a progetto, si ritiene corretto affermare che i compensi percepiti non in relazione allo svolgimento di attività di lavoro autonomo reso ai sensi dell'art. 2222 c.c., ma nell'ambito di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (anche nella modalità a progetto) debbano essere denunciati come redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ex art. 47, comma 1, lett. c bis) TUIR, con obbligo per il committente di consegna del prospetto paga al collaboratore (anche nelle forme della

consegna di copia del Libro Unico del Lavoro ai sensi dell'art. 39, comma 5, del D.L. n. 112/2008), di versamento dei contributi previdenziali alla Gestione separata INPS e del premio assicurativo all'INAIL.

In altri termini, il soggetto titolare di partita IVA può rendere prestazione lavorativa in regime di collaborazione coordinata e continuativa a progetto

solo qualora la stessa non rientri nell'ambito dell'attività ordinaria svolta professionalmente. In tale caso il relativo compenso non andrà a costituire reddito da lavoro autonomo, ma rientrerà nell'alveo di cui al citato art. 47 TUIR, senza obbligo di emettere fattura in quanto, trattandosi di reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente, non è consentita l'applicazione dell'imposta per carenza del presupposto oggettivo.

*il soggetto titolare di partita IVA può rendere prestazione lavorativa in regime di collaborazione a progetto solo qualora la stessa non rientri nell'ambito dell'attività ordinaria svolta*

*Nell'ambito delle sue funzioni istituzionali di unione sindacale l'UNSIC interpreta e tutela le esigenze dei propri iscritti attraverso la progettazione e la realizzazione di servizi e strumenti operativi. Le prestazioni vengono fornite a mezzo di proprie strutture e/o a mezzo accordi/convenzioni con strutture e/o società nazionali ed estere, leader nei settori di competenza, con specializzazione ai massimi livelli. Grazie alla struttura che si è data l'UNSIC è oggi in grado di poter offrire, ai propri associati, assistenza non più settoriale bensì assistenza globale alle migliori condizioni, per qualità e costi, reperibili sul mercato specifico.*



## *Il Lavoro fornisce chiarimenti in merito alle istanze di emersione*

**LA** Direzione Generale per l'attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - Div. I - consulenza, contenzioso formazione del personale ispettivo e affari generali, con nota circolare del 02/02/2009, prt. 25/1/1328 ha fornito importanti chiarimenti inerenti l'istanza di emersione ex art. 1, co. 1192-1201, legge n.296/2006. Il Ministero con Sua precedente del 12/01/2009, prt. 255 aveva riconosciuto la possibilità, in conformità con il parere del Consiglio di Stato del 24/09/2008, n.1072/2008, di accogliere le istanze di emersione anche ove la regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori sia stata effettuata in data antecedente alla stipulazione dell'accordo sindacale.

Ebbene, l'odierno problema posto all'attenzione del Dicastero è quale sia l'orientamento circa i provvedimenti di diniego già adottati dai Collegi.

Il Lavoro ha chiarito come suddetti Organi Collegiali competenti possano, sulla base di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e nell'esercizio del potere di autotutela ex art. 21 quinquies legge 241/1990, procedere al riesame dei provvedimenti di diniego delle istanze di emersione già emanati sulla scorta della precedente impostazione al fine di una loro eventuale revoca alla luce del nuovo indirizzo del Consiglio di Stato.

Fermo restando il necessario requisito essenziale dell'accordo sindacale, sussistono infatti giustificati motivi, in base ai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione stabiliti dall'art. 97 Cost., per operare una nuova valutazione delle posizioni già esaminate, ammettendo le aziende alla procedura d'emersione ed ai benefici contributivi connessi laddove sussistano i medesimi presupposti oggetto del parere nonché i requisiti previsti in relazione alle varie tipologie contrattuali contemplata dalla normativa.

In sede di motivazione amministrativa, la necessità che la eliminazione dell'atto risponda ad un interesse pubblico concreto ed attuale può ravvisarsi in una diversa interpretazione della legge 296/2006, secondo una finalità di incentivazione ed agevolazione della regolarizzazione amministrativa, previdenziale ed assicurativa per i rapporti di lavoro subordinato irrualmente costituiti.

Profili di criticità potrebbero, altrimenti, ingenerarsi anche in relazione all'art. 3 Cost. sotto l'aspetto di una potenziale disparità di trattamento legata ad eventi del tutto indipendenti dal soggetto interessato, quale l'incidenza, sull'accoglimento della istanza, del momento temporale in cui essa è stata presentata.

Ulteriori motivi di opportunità si rinvengono nella limitazione del potenziale contenzioso avverso i provvedimenti di rigetto delle istanze di emersione.

Infatti, il Giudice Amministrativo ha recentemente dichiarato la sua incompetenza a decidere su tali ricorsi ritenendo che la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti del comma 1192 e segg. abbia natura vincolata (TAR Umbria n.560/08 del 11/09/2008).

Inoltre, il Giudice Amministrativo ha altresì affermato la propria carenza di giurisdizione "vertendosi in materia previdenziale peraltro connessa a rapporti di lavoro aventi indiscutibilmente natura privatistica", spettando la cognizione del merito al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro ex art. 444 c.p.c. (TAR Veneto n. 961/08 del 26/03/2008).

L'orientamento giurisprudenziale suddetto quindi, pur in attesa di future definitive pronunce sulla giurisdizione, consente di per sé ai ricorrenti di impugnare i provvedimenti collegiali di elezione davanti al giudice ordinario nei più ampi termini prescrizionali.

Resta inteso che, nel caso in cui le istanze trovino accoglimento, al termine della procedura di emersione gli Uffici provvederanno, a fronte del versamento della somma di cui all'art. 1, comma 1196, agli adempimenti conseguenti alla estinzione delle sanzioni già irrogate, compreso il rimborso delle eventuali somme indebitamente pagate.

## *51 milioni di posti di lavoro in pericolo dalla crisi mondiale*

**SE** non verranno individuate tempestivamente adeguate contromisure per combattere la crisi che sta piegando l'economia mondiale (pari solo a quella degli anni '30), nel biennio 2007-2009, potrebbero essere ben 51 milioni le persone che avranno perso il proprio posto di lavoro che, andandosi ad aggiungere a quelli già inoccupati, si potrebbero raggiungere i 230 milioni complessivi.

A suddetto già copioso schieramento si devono poi aggiungere gli ulteriori 200 milioni di persone, soprattutto nelle economie in sviluppo, che possono essere già ricomprese tra coloro che hanno già sfondato la soglia di povertà.

Così, se è vero che nel corso del 2007 il tasso di disoccupazione era del 5,7%, nel 2008 la quota di lavoratori privi di occupazione che cercavano un posto ha toccato il 6 per cento e a fine 2009 si rischia di arrivare fino al 7,1%.

Tutto ciò su considerato porta alla previsione di un tasso di disoccupazione crescente, nel corso del 2009, all'8,1% e, nel 2010, all'8,5%, soprattutto a danno dei lavoratori precari.







### **Datore tenuto al versamento dei contributi anche in mancanza di prestazione**

(Cass., sent. n. 68 del 7 Gennaio 2009)

La Suprema Corte di Cassazione ha sancito che il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi previdenziali sulla somma corrisposta al lavoratore, anche nel caso di mancate prestazioni lavorative per licenziamento illegittimo e fino al momento della reintegrazione del lavoratore oppure della transazione che pone termine al rapporto.

### **Contratto a termine e licenziamento**

(Cass., sent. n. 3276 del 10.02.2009)

non trovando applicazione la legge 604/66, la risoluzione del contratto a termine, prima della scadenza, può avvenire, senza risarcimento, a cura del datore di lavoro soltanto per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

### **Onere del lavoratore provare il Lavoro straordinario**

(Cass., sent. n. 3194 del 10.02.2009)

è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro straordinario, provare in giudizio la prestazione e la quantità del lavoro effettivamente svolto.

### **Part-time, clausole elastiche ed orario di lavoro**

(Cass., sent. n. 1721 del 23 gennaio 2009)

le clausole elastiche, che consentono al datore di lavoro di richiedere a comando la prestazione lavorativa dedotta in un contratto part-time, sono illegittime se le parti concordano per un orario giornaliero inferiore a quello ordinario, di tale orario deve essere determinata la collocazione nell'arco della giornata; se l'attività debba svolgersi solo in alcuni giorni della settimana o del mese, anche la distribuzione di tali giornate lavorative va previamente stabilita.

### **Vacanza di posti di lavoro, esigenza organizzativa reale**

(Cass., sent. n. 2542 del 30.01.2009)

In caso di vacanza di posti di lavoro che devono essere coperti (in forza di obbligo assunto dal datore di lavoro con il contratto collettivo), all'esito di procedure di selezione, l'assegnazione reiterata ad un lavoratore delle mansioni superiori inerenti ai detti posti, ciascuna per un periodo inferiore a quello richiesto dall'art. 2103 cod. civ. o dal contratto collettivo per l'effetto di c.d. "promozione automatica", si presume determinata da una esigenza organizzativa reale, preordinata a mantenere l'effetto interruttivo della revoca dell'assegnazione alle mansioni superiori per adempiere all'obbligo negozialmente assunto, presunzione che esclude la causa utilitaristica e la sanzione del computo utile dei periodi per sommatoria, salvo che non sia accertata l'eccessiva e artificiosa protrazione dei tempi di adempimento nelle diverse fasi richieste dal contenuto dell'obbligazione (determinazione dei criteri di selezione e delle modalità del procedimento; indicazione del concorso, espletamento della procedura di selezione e approvazione della graduatoria).

### **Assoluzione penale per omesso versamento dei contributi e subordinazione**

(Cass., sent. n. 3713 del 16.02.2009)

l'assoluzione in sede penale di un datore di lavoro per omesso versamento dei contributi previdenziali non è di impedimento al giudice civile circa il giudizio relativo al riconoscimento della subordinazione, atteso che in tale sede si giudica non sui fatti ma sulla qualificazione giuridica del rapporto (subordinato ex art. 2094 c.c. o contratto d'opera ex art. 2222 c.c.).

### **Datore di lavoro fittizio**

(Cass., sent. n. 3707 del 16.02.2009)

le retribuzioni ed i contributi pagati dal datore di lavoro fittizio non sono ripetibili, in quanto non è scusabile l'eventuale errore della identità dell'effettivo debitore di chi è responsabile della violazione di norme di

### **Licenziamenti collettivi e comunicazioni degli esuberi ai sindacati**

(Cass., sent. n. 2610/2009)

il datore di lavoro, in caso di licenziamenti collettivi, non è tenuto a comunicare ai sindacati sia i motivi dell'eccedenza che gli esuberi facendo riferimento ad ogni settore. La Suprema Corte ha ritenuto corretto il comportamento dell'imprenditore che a fronte di un ridimensionamento complessivo, ha indicato il numero dei lavoratori coinvolti suddivisi tra i diversi profili professionali.

### **Durata del rapporto e permesso di soggiorno dello straniero**

(Cass., sent. n. 29920 del 22 dicembre 2008)

le disposizioni dettate per l'impiego dei lavoratori extra comunitari non contengono norme speciali di deroga alla disciplina stabilita in tema di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. La disciplina relativa ai contratti a termine trova piena applicazione anche nei confronti dei lavoratori stranieri e il requisito della fissazione del termine con atto scritto non può essere surrogato dagli atti dell'autorità amministrativa relativi al rilascio dei permessi di soggiorno, anche in caso di permessi per lavoro stagionale.



### **Svolgimento mansioni superiori**

(Cass., sent. n. 3185 del 9.02.2009)

lo svolgimento di mansioni superiori effettuate per un periodo superiore a 3 mesi in modo continuativo, senza sostituzione di lavoratore assente, dà diritto alla qualifica superiore ex art. 2103 del c.c. anche se nell'organigramma non c'è un posto disponibile.

**SERVIZI UNSIC**  
**Agenzia di colloca-**  
**mento privato — In-**  
**termediazione Lavoro**  
(Aut. Ministero del Lavoro e  
delle Politiche Sociali  
n.13/i/0001290 del 24.10.2005)  
40 sportelli lavoro dislocati su  
tutto il territorio nazionale  
per offrire ricerca e selezione  
del personale alle aziende  
associate.

## estensione dell'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria

10



**L'** INPS con circolare n.18 del 12.02.2009 ha definito le specificità inerenti l'estensione dell'obbligo assicurativo contro la disoccupazione involontaria.

L'art. 20 del decreto-legge n. 112/08, convertito in legge n. 133/08, ha abrogato le disposizioni di cui all'art. 40, n. 2 del RDL n. 1827/35 e modificato l'art. 36 del DPR n. 818/57, estendendo, con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria al personale dipendente da aziende pubbliche, nonché da aziende esercenti pubblici servizi e da quelle private. Sulla scorta degli indirizzi espressi dal Ministero del Lavoro con nota prot. n. 14-/0000456 del 13/01/2009, con la presente circolare dell'Istituto vengono illustrati gli effetti derivanti dalle modifiche introdotte dalla stessa legge sulla disciplina dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, con particolare riferimento ai casi di esclusione dalla predetta assicurazione dei lavoratori dipendenti ai quali sia garantita la stabilità d'impiego.

### 1) Esclusione dall'assicurazione contro la ds dei dipendenti con garanzia di stabilità d'impiego (normativa in vigore fino al 31 dicembre 2008)

Ai sensi dell'art. 37 del RDL n. 1827/35 e successive modificazioni, l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è, in via generale, obbligatoria per tutti i lavoratori che prestino attività lavorativa alle dipendenze di terzi.

Pertanto, sia nello stesso regio decreto legge che in disposizioni successive, il legislatore aveva disciplinato alcune specifiche fattispecie di esclusione dalla predetta assicurazione.

In particolare, l'art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/35 disponeva la non soggezione all'assicurazione contro la disoccupazione involontaria dei lavoratori (impiegati, agenti ed operai) delle aziende pubbliche, di quelle esercenti pubblici servizi e delle aziende private, a condizione che agli stessi fosse garantita la stabilità d'impiego. Successivamente, l'art. 32, lett b), della legge n. 264/49, ha esteso l'esclusione dalla predetta assicurazione anche ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, quando agli stessi sia garantita la stabilità d'impiego. Con l'art. 36 del DPR n. 818/57, il legislatore ha disciplinato le modalità di accertamento della stabilità d'impiego.

Tale norma delinea due distinti sistemi per giungere alla rilevazione della esistenza della stabilità d'impiego. Il primo si configura come riconoscimento "ex lege" ed è basato sulla diretta rilevazione della condizione di stabilità, come desumibile dalle stesse norme regolanti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale delle pubbliche amministrazioni, delle aziende pubbliche e delle aziende esercenti pubblici servizi (con esclusione, quindi, del personale dipendente delle aziende private). Il secondo si concretizza, invece, nell'accertamento da parte del competente Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali che ha luogo quando non ricorrano le condizioni per il riconoscimento "ex lege" ed è azionato dalla domanda del datore di lavoro al predetto Ministero, il cui provvedimento dichiarativo della sussistenza della stabilità d'impiego ha effetto dalla data della domanda stessa.

*A decorrere dal 1° gennaio 2009 l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è estesa ai lavoratori dipendenti delle aziende pubbliche, di quelle esercenti pubblici servizi nonché di quelle private, ancorché agli stessi sia garantita la stabilità d'impiego*

### 2) L'art. 20, co. 4, 5 e 6, della legge n. 133/08

Le norme recate dall'art. 20, co. 4 e 5, del decreto legge n. 112/08, convertito in legge n. 133/08 dispongono, rispettivamente, l'abrogazione dell'art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/35 e la modifica dell'art 36 del DPR n. 818/57 con la soppressione delle parole "dell'art. 40, n. 2 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 e ", con effetto dal 1° gennaio 2009 (co. 6). Gli effetti derivanti da tali modifiche sono i seguenti:

#### 2.1) Estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione involontaria

Per i dipendenti da aziende pubbliche, da quelle esercenti pubblici servizi, nonché dalle aziende private non può più essere escluso l'assoggettamento all'assicurazione contro la DS, ancorché agli stessi sia garantita la stabilità d'impiego, essendo venuta meno la fonte normativa di tale esclusione e, cioè, l'art. 40, n. 2, RDL n. 1827/35. Come stabilito dal comma 6 dell'art. 20, l'estensione dell'obbligo assicurativo ai dipendenti delle predette tipologie di aziende si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009.

#### 2.2) Cessazione degli esoneri "ex lege"

Dall'abrogazione dell'art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/35 deriva, altresì, che gli esoneri riconosciuti dall'assicurazione contro la DS, già fondati sulla rilevata stabilità "ex lege" dei rapporti di lavoro del personale dipendente dalle aziende pubbliche e da quelle esercenti pubblici servizi (2) cessano definitivamente con effetto dal termine indicato dal comma 6 dell'art. 20 della legge n. 133/08.



### 2.3) Cessazione dell'efficacia dei decreti ministeriali di esonero dall'assicurazione contro la ds

L'abrogazione dell'art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/35 determina anche, in linea generale, una cessazione automatica di efficacia dei decreti ministeriali di esonero dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, adottati sulla scorta della previgente normativa in favore di aziende pubbliche, aziende esercenti pubblici servizi e aziende private, senza che vi sia necessità di adottare specifici provvedimenti di revoca dei predetti decreti. Tale conclusione trova testuale conferma nel combinato disposto di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 20 della legge n. 133/08. In particolare, il comma 6 dispone che "l'estensione dell'obbligo assicurativo di cui al comma 4 si applica con effetto dal primo periodo di paga decorrente dal 1° gennaio 2009". Pertanto, a far tempo dal 1° gennaio 2009, tutti i datori di lavoro già esonerati da specifici decreti ministeriali, sono tenuti a versare i contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria.

### 2.4) Casi residuali di esonero

Dalle modifiche introdotte dall'art. 20 della legge n. 133/08 deriva, altresì, che il regime di esonero per i lavoratori il cui rapporto di lavoro è caratterizzato dalla stabilità d'impiego può continuare a trovare applicazione esclusivamente con riferimento ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni ex art. 1, co. 2, del D.Lgs. n. 165/01 e successive modificazioni, stante la vigenza dell'art. 32, lett. b) della legge n. 264/49.

### 2.5) Altre fattispecie di esclusione dall'assicurazione contro la ds

Le fattispecie di esclusione dall'assicurazione contro la ds, non disciplinate dall'art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/35, sono da considerarsi tutt'oggi vigenti, in quanto non interessate dalle modifiche introdotte dall'art. 20, comma 4, 5 e 6 della legge n. 133/08. A titolo esemplificativo l'Istituto rammenta che continuano ad essere esclusi dalla predetta assicurazione i lavoratori retribuiti esclusivamente con partecipazione agli utili o al prodotto dell'azienda (art. 40, n.7, RDL n. 1827/35), il personale artistico, teatrale e cinematografico in possesso di preparazione tecnica, culturale o artistica (art. 40 n.5 del RDL n. 1827/35), i sacerdoti ed i religiosi (art. 4, RD n. 2270/24), gli apprendisti (art. 21, legge n. 25/55), i soci di cooperative ex DPR n. 602/70 (ivi compresi i soci delle compagnie e gruppi portuali trasformati in cooperative ex DPR n. 602/70), i soci delle cooperative della piccola pesca marittima ex lege n. 250/58, gli armatori e proprietari-armatori imbarcati (art. 12, legge n. 413/84), piloti dei porti e marittimi abilitati al pilotaggio, allievi dei cantieri-scuola, ecc. .

### 3) Obbligo contributivo contro la disoccupazione involontaria

In conseguenza della cessazione del regime di esonero di cui all'art. 40, n. 2, del RDL n. 1827/35, i datori di lavoro interessati, a far tempo dal 1° gennaio 2009, sono tenuti a versare il contributo per la disoccupazione involontaria (1,61%).

Con successivo messaggio saranno fornite le istruzioni operative per le eventuali regolarizzazioni, senza oneri accessori, ai sensi della deliberazione n. 5 del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

Nelle more di emanazione del citato messaggio, l'INPS ha invitato le propri sedi a non effettuare, sulle posizioni contributive relative alle aziende interessate, alcuna operazione di modifica al c.s.c. e relativi c.a..

### 4) Devoluzione della contribuzione (0,30%) ai Fondi interprofessionali

La contribuzione per la disoccupazione involontaria (1,61%), è comprensiva di una percentuale (0,30%) - prevista dall'articolo 25, c. 4 della legge 21 dicembre 1978, n 845 - destinata a finanziare la formazione dei lavoratori, compresa quella a carico dei Fondi interprofessionali ex art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.

I datori di lavoro interessati dalla nuova disciplina in materia di disoccupazione, potranno aderire ai Fondi interprofessionali, con una delle denunce contributive aventi scadenza entro il 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della presente circolare.


Al riguardo l'Istituto fa presente che - in deroga alle disposizioni vigenti secondo le quali gli effetti delle adesioni si realizzano dall'anno successivo a quello di concreta attuazione - le adesioni che dovessero intervenire da parte delle aziende destinatarie della normativa in argomento, produrranno effetti economici e contributivi nei riguardi dei Fondi prescelti, già dall'anno 2009.

In tal senso, infatti, si è espresso il Ministero del Lavoro, con la nota prot. n. 0002348 del 9 febbraio 2009.

Per quanto riguarda le modalità di adesione, si richiamano le disposizioni già note.

Per comodità, l'INPS ha fornito l'elenco dei Fondi operanti nel 2009 e i relativi codici di adesione che qui accanto si riporta.

Denominazione	Codice adesione
FONDO ARTIGIANATO FORMAZIONE	FART
FONCOOP	FCOP
FOR. TE	FITE
FONDIMPRESA	FIMA
FONDO FORMAZIONE PMI	FAPI
FON.TER	FTUS
FONDIRIGENTI	FDIR
FONDIR	FODI
FONDO DIRIGENTI PMI	FDPI
FONDOPROFESSIONI	FPRO
FOND. ER	FREL
FON.ARC.COM	FARC
FOR.AGRI	FAGR
FONDAZIENDA	FAZI
FONDO BANCHE ASSICURAZIONI	FBCA
FORMAZIENDA	FORM



**L'** INPS con propria circolare n. 16 dell' 11.02.2009 ha fornito la misura delle aliquote contributive in vigore per l'anno 2009 per gli iscritti alla gestione artigiani e alla gestione degli esercenti attività commerciali.

Le aliquote contributive per il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS, per il corrente anno 2009, restano confermate nella misura pari al 20,00% prevista dall'art. 1, comma 768 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Continuano ad applicarsi, anche per l'anno 2009, le disposizioni di cui all'art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, relative alla riduzione del 50% dei contributi dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali con più di sessantacinque anni di età, già pensionati presso le gestioni dell'Istituto.

Per i coadiuvanti e i coadiutori di età inferiori a ventuno anni, continuano ad applicarsi le agevolazioni stabilite dall'art. 1, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Per i soli iscritti alla gestione degli Esercenti attività commerciali, alla predetta aliquota dovrà essere sommato lo 0,09%, a titolo di aliquota aggiuntiva istituita dall'art. 5 del Decreto legislativo 28 marzo 1996 n. 207, ai fini dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale, differita al 31 dicembre 2013.

Per effetto di quanto disposto dall'articolo 49, comma 1 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni, è dovuto inoltre un contributo per le prestazioni di maternità stabilito, per gli iscritti alle gestioni degli artigiani e dei commercianti, nella misura di € 0,62 mensili.

### **1. Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito**

Per l'anno 2009, il reddito minimo annuo da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo IVS dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è pari a €14.240,00.

Tale valore è stato ottenuto - in base alle disposizioni contenute nell'art.1, comma 3 della legge 2 agosto 1990, n. 233 - moltiplicando per 312 il minimale giornaliero di retribuzione da utilizzare per il calcolo dei contributi in favore degli operai dei settori artigianato e commercio in vigore al 1° gennaio 2007 (€ 43,49) ed aggiungendo al prodotto l'importo di € 671,39 così come disposto dall'art. 6 della legge 31 dicembre 1991, n. 415.

Pertanto le aliquote per il corrente anno risultano come segue:

#### **A) Artigiani**

- 20,00% per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti di età superiore ai 21 anni;
- 17,00% per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni;

#### **B) Commercianti**

- 20,09% per i titolari di qualunque età e per i coadiutori di età superiore ai 21 anni;
- 17,09% per i coadiutori di età non superiore ai 21 anni.

La riduzione contributiva al 17,00% (artigiani) e al 17,09% (commercianti) è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.

In conseguenza di quanto sopra, il contributo calcolato sul reddito "minimale" risulta così suddiviso:

#### **Artigiani:**

- € 2.855,44 annui per i titolari di qualunque età e per i coadiuvanti di età superiore ai 21 anni (di cui 2.848,00 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità).
- Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo totale rapportato a mese risulta pari a € 237,95.
- € 2.428,24 annui per i coadiuvanti di età inferiore ai 21 anni (di cui 2.420,80 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità).
- Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo totale, rapportato a mese, risulta pari a € 202,35.

#### **Commercianti:**

- € 2.868,26 annui per i titolari di qualunque età e per i coadiutori di età superiore ai 21 anni (di cui 2.860,82 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità).
- Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo totale rapportato a mese risulta pari a € 239,02.
- € 2.441,06 annui per i coadiutori di età inferiore ai 21 anni (di cui 2.433,62 euro riferiti al contributo IVS più 7,44 euro a titolo di contributo per le prestazioni di maternità).
- Per i periodi inferiori all'anno solare, il contributo totale, rapportato a mese, risulta pari a € 203,42.

L'Istituto cura di precisare che il minimale di reddito ed il relativo contributo annuo devono essere riferiti al reddito attribuito ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa.





## 2 – Contributi IVS sul reddito eccedente il minimale

Il contributo per l'anno 2009 è dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2008 per la quota eccedente il predetto minimale di € 14.240,00 annui in base alle citate aliquote e fino al limite di retribuzione annua pensionabile pari, per il corrente anno, all'importo di € 42.069,00. Per i redditi superiori a € 42.069,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale, disposto dall'art. 3 ter della legge 14 novembre 1992, n. 438.

Le aliquote contributive, pertanto, risultano come segue:

### A. Artigiani

- 20,00% del reddito da € 14.240,01 e fino € 42.069,00
- 21,00% del reddito da € 42.069,01 e fino al massimale di € 70.115,00
- (v. successivo punto 3).

Per i coadiuvanti di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 17,00% e al 18,00%.

### B. Commercianti

- 20,09% del reddito da € 14.240,01 e fino a € 42.069,00;
- 21,09% del reddito da € 42.069,01 e fino al massimale di € 70.115,00.

Per i coadiutori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 17,09% e al 18,09%.

Il contributo in argomento - denominato contributo a congruaglio - sommato al contributo sul minimale di reddito di cui al precedente punto 1) deve essere considerato come acconto delle somme dovute sulla totalità dei redditi d'impresa prodotti nel 2009 (si veda in proposito il seguente punto 4).

## 3 – Massimale imponibile di reddito annuo.

Il comma 4 dell'art. 1 della citata legge n. 233/1990 stabilisce che, in presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile cui si applica la percentuale massima di commisurazione della pensione prevista per l'assicurazione generale obbligatoria IVS dei lavoratori dipendenti (2,00 per cento), la quota di reddito eccedente tale limite, per il 2009 pari a € 42.069,00, viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a due terzi (2/3) del limite stesso.

Per l'anno 2009, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 70.115,00 (€ 42.069,00 più € 28.046,00).

Per quanto precede, il contributo previdenziale massimo dovuto per l'IVS risulta come segue:

### Artigiani

- titolari di qualunque età e per i coadiuvanti di età superiore ai 21 anni:  
€ 14.303,46 annuo costituito dal 20,00% di € 42.069,00 più il 21,00% di € 28.046,00 (pari in totale a € 1.191,96 mensili per i periodi inferiori all'anno solare).
- collaboratori di età inferiore ai 21 anni:  
€ 12.200,00 costituito dal 17,00% di € 42.069,00 più 18,00% di € 28.046,00 (pari in totale a € 1.016,67 mensili per i periodi inferiori all'anno solare).

### Commercianti

- titolari di qualunque età e per i coadiutori di età superiore ai 21 anni:  
€ 14.366,56 costituito dal 20,09% di € 42.069,00 più 21,09% di € 28.046,00 (pari in totale a € 1.197,21 mensili per i periodi inferiori all'anno solare).
- coadiutori di età non superiore ai 21 anni:  
€ 12.263,11 costituito dal 17,09% di € 42.069,00 più 18,09% di € 28.046,00 (pari in totale a € 1.021,93 mensili per i periodi inferiori all'anno solare).

Si sottolinea che i redditi sopra descritti sono limiti individuali da riferire ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non massimali globali da riferire all'impresa stessa.

Preme evidenziare, ancora, che i predetti limiti individuali riguardano esclusivamente i soggetti iscritti alla Gestione con decorrenza anteriore al primo gennaio 1996 o che possono far valere anzianità contributiva a tale data.

Viceversa, ai sensi dell'art. 2, comma 18 della legge n. 335/1995, per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, iscritti con decorrenza gennaio 1996 o successiva, il massimale annuo è pari, per il 2009, ad € 91.507,00 e tale massimale non è frazionabile in ragione mensile.

## 4 – Contribuzione a saldo

Ai sensi della legge n. 438/92, il contributo IVS dovuto da artigiani e commercianti:

- a) è calcolato sulla totalità dei redditi d'impresa denunciati ai fini IRPEF (e non soltanto su quello derivante dall'attività che dà titolo all'iscrizione nella gestione di appartenenza);
- b) è rapportato ai redditi d'impresa prodotti nello stesso anno al quale il contributo si riferisce (quindi - per i contributi dell'anno 2009 - ai redditi 2009, da denunciare al fisco nel 2010).

In conseguenza di quanto sopra, qualora la somma dei contributi sul minimale e di quelli a congruaglio versati alle previste scadenze sia inferiore a quanto dovuto sulla totalità dei redditi d'impresa realizzati nel 2009, è dovuto un ulteriore contributo a saldo da corrispondere entro i termini di pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche.

Qualora il titolare si avvalga anche dell'attività di familiari collaboratori, i contri-buti eccedenti il minimale devono essere determinati nella seguente maniera:

- a) imprese familiari legalmente costituite: sia i contributi per il titolare, sia quelli per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito denunciata da ciascuno ai fini fiscali (cfr. art. 50bis c. c.; art. 5, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917);
- b) aziende non costituite in imprese familiari: il titolare può attribuire a ciascun collaboratore una quota del reddito denunciato ai fini fiscali; in ogni caso, il totale dei redditi attribuiti ai collaboratori non può superare il 49 per cento del reddito globale dell'impresa; i contributi per il titolare e per i collaboratori debbono essere calcolati tenendo conto della quota di reddito attribuita a ciascuno di essi (cfr. art. 1, comma 5 della legge 2 agosto 1990, n. 233).

#### 6 – Affittacamere e produttori di assicurazione di terzo e quarto gruppo

Coloro che esercitano l'attività di affittacamere ed i produttori di terzo e quarto gruppo (3) iscritti alla Gestione dei commercianti, non sono soggetti all'osservanza del minimale annuo di reddito; di conseguenza gli stessi sono tenuti al solo versamento dei contributi a percentuale IVS calcolati sull'effettivo reddito, maggiorati dell'importo della contribuzione, dovuta per le prestazioni di maternità, pari a € 0,62 mensili.

#### 7 – Termini e modalità di versamento

I contributi devono essere versati, come è noto, tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre 2009 e 16 febbraio 2010, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2008, primo acconto 2009 e secondo acconto 2009.

#### IL SERVIZIO CAF Italia UNSIC

**CAF ITALIA srl via di porta maggiore n°9 cap 00185 - Roma -**  
**0670476747 - 0670476678 - 0677590687 - 0677073142 fax 0677072338**  
**orari: 9.00 - 13.00 / 15.00 - 19.00**

Il **CAF ITALIA srl** è il Centro d'Assistenza Fiscale costituito dalla F.N.A. con legge 413 del 91 e successive modifiche, iscrizione all'albo n°00066. Il Caf Italia oltre ai servizi di assistenza fiscale (730 - ISEE - RED - ICI), si pone anche come un diretto intermediario tra il lavoratore e la sua azienda o il pensionato e l'ente pensionistico (sostituto d'imposta). Infatti il CAF comunica il risultato della dichiarazione e i conguagli fiscali, che secondo le disposizioni di legge, sono effettuati direttamente sulla busta paga dal mese di Luglio per il dipendente e dal mese di Agosto per i pensionati, senza che gli stessi debbano provvedere autonomamente.

#### vantaggi:

- Copertura assicurativa da eventuali errori formali;
- Immediato rimborso del credito IRPEF in busta paga o sulla pensione; anche il debito verrà trattenuto sulla busta paga o pensione, evitando file in posta e banca per i versamenti;
- Riservatezza dei dati della dichiarazione, al sostituto d'imposta verrà comunicato solo il risultato contabile;
- Visto di conformità il CAF attesterà, previa verifica, la conformità della documentazione utilizzata nella compilazione della dichiarazione dei redditi. Anche per il modello precompilato (gratuito) deve essere consegnata la documentazione.

#### Servizi CAF

Modello 730—Modello RED- Dichiarazione e calcolo ICI—Modello UNICO—Modello I.S.E.,I.S.E.E.,I.S.E.U.

# la comunicazione di instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione del rapporto di lavoro domestico 15

*“Le novità introdotte dal legislatore sono dirette a semplificare la vita dei datori di lavoro e in particolare, data la specifica prestazione lavorativa, delle famiglie, consentendo con procedure semplificate di attivare le assunzioni di personale impiegato in rapporti di lavoro domestico e al contempo di effettuare tutti gli adempimenti connessi senza ulteriori oneri amministrativi. Tali misure rientrano nel quadro degli interventi promossi dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di semplificazione delle procedure e di emersione del lavoro sommerso”*

**LA** Direzione Generale per il Mercato del Lavoro e Direzione Generale per l'Innovazione Tecnologica e la Comunicazione del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali ha emanato, in data 16.02.2009 (Prot. n. 16/SEGR/1044), una nota di chiarimento sugli adempimenti connessi alla comunicazione riguardante l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro domestico.



Il decreto legge 28 novembre 2008, n. 185 così come modificato dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2 prevede all'art. 16bis, commi 11 e 12, un'importante “deroga” al sistema delle comunicazioni obbligatorie, introducendo la possibilità per i datori di lavoro domestico di adempiere agli obblighi previsti dall'articolo 9bis della legge 28 novembre 2006, così come modificato dall'articolo 1, commi da 1180 a 1185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), con la presentazione di un modello “semplificato” all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).

Il quadro complessivo della normativa risulta essere il seguente:

- Articolo 1, commi da 1180 a 1185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007);
- Decreto Interministeriale del 30 ottobre 2007;
- Articolo 16bis, commi 11 e 12 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Le disposizioni di cui al citato art. 16bis, commi 11 e 12 della legge del 28 gennaio 2009, n. 2 si applicano a tutti i datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze lavoratori per l'espletamento di attività domestiche.

Per le esigenze solo temporanee di lavoro domestico, può essere utilizzato il lavoro accessorio per la cui regolarizzazione è previsto il sistema di consegna di carnet di buoni (c.d. voucher) con i quali i datori di lavoro corrispondono la retribuzione e contestualmente versano la contribuzione a fini previdenziali e assicurativi verso INPS ed INAIL.

Pertanto, per questo tipo di rapporto non sussiste obbligo di comunicazione, ma si applicano le specifiche disposizioni attuative emanate dall'INPS.

*Le disposizioni di cui al citato art. 16bis, commi 11 e 12 della legge del 28 gennaio 2009, n. 2 si applicano a tutti i datori di lavoro che assumono alle proprie dipendenze lavoratori per l'espletamento di attività domestiche. L'oggetto della comunicazione è l'instaurazione, la proroga, la trasformazione e la cessazione del rapporto di lavoro.*

Al fine di attuare la più ampia semplificazione delle procedure, specie per alcune tipologie di rapporto di lavoro come quello riguardante il lavoro domestico, è stata introdotta, ai sensi dell'art. 16bis, comma 11, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, una procedura speciale di comunicazione dell'instaurazione, trasformazione, proroga e cessazione del rapporto di lavoro domestico che consente al datore di lavoro di assolvere agli obblighi previsti dall'art. 1, commi 1180, 1185 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, attraverso l'invio delle comunicazioni, non più al Centro per l'impiego territorialmente competente, bensì direttamente all'Istituto nazionale della previden-

za sociale (INPS).

Restano tuttavia validi i termini già fissati dalla normativa, ossia l'obbligo di comunicazione, almeno il giorno prima, in caso di instaurazione del rapporto di lavoro e, entro 5 giorni, in caso di proroga, trasformazione e cessazione dello stesso, anche se effettuate con modalità semplificate come contact center o on line, secondo le disposizioni che emanerà l'INPS.

Le modalità operative per la trasmissione delle comunicazioni di cui sopra, da parte dei datori di lavoro, saranno indicate dall'INPS con apposita circolare attuativa che introdurrà anche la modulistica semplificata necessaria per tale obbligo di legge.

Al fine di garantire la pluriefficacia della comunicazione, l'INPS garantirà il trasferimento dei dati ricevuti agli organismi interessati che, oltre al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, saranno INAIL, Servizi regionali e, in caso di lavoratori stranieri, anche Prefetture.

Pertanto, il trasferimento delle informazioni agli altri organismi avverrà attraverso il nodo di coordinamento nazionale del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con il livello di interoperabilità evoluta e cooperazione applicativa tra le Amministrazioni. Al fine di evitare conseguenze sanzionatorie per i datori di lavoro domestici che, nelle more delle disposizioni attuative avessero inviato le comunicazioni ai servizi competenti, si conferma che tali comunicazioni sono valide e si invitano, pertanto, i servizi informatici ad inviare tale comunicazione al nodo di coordinamento nazionale al fine di garantire la pluriefficacia verso l'INPS e l'INAIL.

## *credito di imposta per incremento del numero di dipendenti con l'assunzione a tempo indeterminato in aree svantaggiate*

**LA** Direzione Centrale Normativa e Con-  
tenzioso dell'Agenzia delle Entrate,  
con la risoluzione n. 14/E del 20 gen-  
naio 2009, ha dato risposta ad un in-  
terpello sull'interpretazione dell'articolo 2, commi  
da 539 a 548, della legge 24 dicembre 2007, n. 244  
(Legge Finanziaria 2008), riguardante il credito di  
imposta per incremento del numero di dipendenti  
con l'assunzione a tempo indeterminato in aree  
svantaggiate. In suddetti commi da 539 a 548 si  
prevede per gli anni 2008, 2009 e 2010 un credito  
di imposta pari a 333 euro per ciascun lavoratore  
assunto e per ciascun mese (416 euro in caso di  
lavoratrici rientranti nella definizione di  
"lavoratore svantaggiato") in favore dei datori di  
lavoro che nel 2008 incrementano il numero di  
lavoratori dipendenti con contratto a tempo inde-  
terminato nelle aree svantaggiate.

A seguito delle modifiche apportate al comma 539  
dell'articolo 2 della legge finanziaria 2008  
dall'articolo 37-bis del decreto-legge 31 dicembre  
2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio  
2008, n. 31 (cd "milleproroghe"), la compatibilità  
comunitaria dell'aiuto è garantita dall'espresso  
richiamo al rispetto dei limiti e delle condizioni  
previste dal citato Regolamento CE n. 2204/2002.  
Ne consegue che la misura agevolativa di cui trat-  
tasi è immediatamente fruibile da parte dei datori  
di lavoro. Con decreto del Ministro dell'economia e  
delle finanze del 12 marzo 2008, emanato ai sensi  
del comma 547, sono state stabilite le disposizioni  
di attuazione e con circolare n. 48/E del 10 luglio  
2008 l'Agenzia delle entrate ha fornito ulteriori  
indicazioni ai fini della concreta fruizione del cre-  
dito d'imposta.

Con riferimento alle condizioni di ammissibilità  
del beneficio in argomento, il comma 543, lett. a),  
dell'articolo 2, della legge finanziaria 2008 richiede  
che "i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di  
lavoro creati non abbiano mai lavorato prima o  
abbiano perso o siano in procinto di perdere  
l'impiego precedente o siano portatori di handicap  
ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o siano  
lavoratrici donne rientranti nella definizione di  
lavoratore svantaggiato di cui all'articolo 2, lettera  
f), punto XI) del Regolamento (CE) n. 2204/2002  
della Commissione".

La riportata disposizione – ripresa anche  
dall'articolo 5 del citato decreto di attuazione – è  
stata mutuata dall'articolo 4, paragrafo 4, lettera c)  
del regolamento (CE) n. 2204/2002, in base al qua-  
le "i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di  
lavoro creati non devono aver mai lavorato prima o  
devono aver perso o essere in procinto di perdere  
l'impiego precedente".

Tali requisiti non sono richiesti se l'assunzione  
riguarda lavoratori disabili o svantaggiati, indivi-  
duati nella seconda parte della lettera a), comma  
543.

Con circolare n. 48/E del 2008, al paragrafo 4.12, è stato  
altresì specificato che "Non è in ogni caso agevolabile la  
mera conversione del contratto di lavoro a tempo deter-  
minato (anche se a contenuto formativo) in contratto a  
tempo indeterminato in quanto l'articolo 9, paragrafo 6  
del Regolamento (CE) n. 2204/2002 prevede che «gli aiuti  
per la conversione di contratti temporanei o a tempo de-  
terminato in contratti a tempo indeterminato restano  
soggetti alla notificazione di cui all'articolo 88, paragrafo  
3, del Trattato»".

Si ritiene pertanto che i lavoratori già impiegati in ragione  
di un contratto di lavoro a progetto (il cui termine sia  
giunto a scadenza), regolato dagli articoli 61 e seguenti  
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono  
annoverabili tra i lavoratori che hanno perso l'impiego  
precedente, integrando la condizione posta dal citato  
comma 543, lettera a).

Pertanto possono fruire del credito d'imposta in argo-  
mento i datori di lavoro che assumono con contratto a  
tempo indeterminato soggetti già impiegati (anche presso  
altro datore di lavoro), in ragione di un contratto di lavo-  
ro a progetto giunto a scadenza, fermo restando il rispet-  
to delle altre condizioni per accedervi previste dalle di-  
sposizioni vigenti in materia.

Il contratto di inserimento, disciplinato dagli articoli 54 e  
seguenti del citato decreto legislativo n. 276 del 2003, è  
definito come "contratto di lavoro diretto a realizzare,  
mediante un progetto individuale di adattamento alle  
competenze professionali del lavoratore a un determinato  
contesto lavorativo, l'inserimento ovvero il reinserimento  
nel mercato del lavoro" di determinate categorie di perso-  
ne, (ad esempio, soggetti di età compresa tra i 18 ed i 29  
anni, i disoccupati di lunga durata di età compresa tra 29  
e 32 anni), generalmente di durata non inferiore a nove  
mesi e non superiore a diciotto.

In merito la circolare dell'INPS n. 51 del 16 marzo 2004 ha  
previsto che:

"... ai contratti di inserimento si applicano, per quanto  
compatibili, le disposizioni di cui al decreto legislativo 6  
settembre 2001, n. 368 in materia di lavoro a tempo deter-  
minato" successivamente la circolare del Ministero del  
Lavoro e delle Politiche sociali n. 31 del 21 luglio 2004, al  
punto n. 2, ha qualificato espressamente il contratto di  
inserimento come "contratto a tempo determinato".

In base alle considerazioni svolte nel richiamato paragra-  
fo 4.12 della circolare n. 48/E del 2008, deve escludersi  
che l'assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore  
impiegato con contratto di inserimento in corso di esecu-  
zione possa costituire fattispecie agevolabile.

I soggetti non ammessi al beneficio in esame per esauri-  
mento dei fondi stanziati possono presentare dal 1° al 20  
aprile di ciascuno degli anni 2009 e 2010 una nuova istan-  
za in via telematica. Le istanze rinnovate sono ammesse  
all'agevolazione in base all'ordine cronologico di presen-  
tazione di quelle originarie e nei limiti delle risorse dive-  
nute disponibili, ad esempio, a seguito di rinunce al credi-  
to richiesto.



## Possibile modificare il piano formativo dell'apprendista

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con la nota n. 2 del 6 Febbraio 2009, ha comunicato l'ammissibilità della scelta del datore di lavoro di modificare il piano formativo del contratto di apprendistato professionalizzante sottoscritto inizialmente, applicando le nuove regole previste dalla legge 133-/2008 ossia realizzando la formazione secondo le regole della sola contrattazione collettiva. Occorre tuttavia che venga modificato il piano formativo individuale e valutata l'incidenza della pregressa formazione nonché che il lavoratore sottoscriva il nuovo piano.

## Nonsolocrisi: i settori che reggono

Se, tra gli altri, il settore manifatturiero sta vivendo un periodo di totale stallo sia dal punto di vista produttivo che occupazionale, altre professionalità non hanno risentito particolarmente della corrente crisi economica. Infatti venditori, informatici, ingegneri gestionali ed esperti di trasporti e logistica continuano a ricevere proposte di lavoro. I più richiesti sono rappresentanti, professionisti del marketing, agenti, responsabili vendite, addetti ai negozi e ai reparti con un aumento della richiesta del 10%. Per la movimentazione del magazzino sono sempre graditi persone capaci di ottimizzare i processi di stoccaggio.

## L'ISTAT comunica i dati relativi all'inflazione 2008

L'inflazione, nel mese di dicembre 2008, è scesa al 2,2% dal 2,7% di novembre. L'accentuarsi della fase di rallentamento dell'inflazione si deve interamente al brusco ridimensionamento della dinamica tendenziale dei prezzi dei beni. Gli incrementi congiunturali più rilevanti hanno interessato i prezzi di ricreazione spettacoli e cultura (+0,5%) e delle comunicazioni (+0,3%). Diminuzioni si sono registrate, invece, per i prezzi dei trasporti (-1,1%), dei servizi ricettivi e di ristorazione (-0,2%) e dell'abitazione, acqua, elettricità e combustibili (-0,1%). I maggiori tassi di crescita si sono registrati per i capitoli dell'abitazione, acqua, elettricità e combustibili (+6,1%), delle bevande alcoliche e tabacchi (+5,3%) e dei prodotti alimentari e bevande analcoliche (+4,3%). Variazioni su base annua negative si sono avute soltanto nelle Comunicazioni (-3,3%) e nei trasporti (-0,2%).

## Continua la Crescita delle imprese in rosa

Le imprese in rosa acquisiscono sempre maggior rilievo nel panorama nazionale: infatti sono ben 5.523 le imprese costituite tra giugno 2007 e giugno 2008 che, al 30 giugno scorso, hanno raggiunto 1.243.824 di imprese attive.



## la liquidazione del TFR in caso di decesso dell'avente diritto

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 36/E del 6 febbraio 2009, ha risposto ad un interpello concernente la liquidazione delle indennità di fine servizio o di fine rapporto, nell'ipotesi di decesso dell'avente diritto nel quale si evidenzia come l'Istituto previdenziale, prima di liquidare, in favore degli eredi, l'indennità spettante al lavoratore deceduto dopo il collocamento a riposo, debba acquisire - in ottemperanza agli obblighi di cui all'articolo 48 del TUS - il certificato di avvenuta presentazione della denuncia di successione oppure la dichiarazione da parte dell'interessato che non sussiste l'obbligo di ottemperare a tale adempimento.

## Fondo di sostegno alle famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 25 del 31 Gennaio 2009, il Decreto Ministeriale 19 Novembre 2008 del Ministro del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, con il quale determina le tipologie di benefici, di requisiti e di modalità per l'accesso al Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro.

## Dura la vita a bordo: infortuni sul mare al 3,4%

Da una recente indagine effettuata dall'IPSEMA è emerso come sia costante la percentuale di infortuni per gli operatori del mare: nel 2007 è stata pari al 3,4% contro il 3,2% nel 2006. Il 52,4% dei casi ha interessato la categoria di 'naviglio passeggeri', seguiti dal settore 'carico' (19,4%) e della 'pesca' (14,9%). L'età media dei marittimi interessati è risultata pari a 40 anni. I più "colpiti" sono il marinaio (19%), il piccolo (14%) e il mozzo (11%). Il 93% dei casi riguarda lavoratori di nazionalità italiana. Gli infortuni verificati in mare aperto sono circa il 60%, (l'83,2% nella pesca) e il 3-3,5% a bordo delle imbarcazioni. Ovviamente il periodo più "a rischio" è quello compreso tra luglio e settembre. Le cause più frequenti sono le scivolate (32%) o le cadute dall'alto (16%). Nella pesca è stata registrata la frequenza di infortuni accaduti durante il maneggio di reti e di altri arnesi da pesca o nel corso della raccolta e manipolazione del pescato. Le parti del corpo interessate sono prevalentemente gli arti inferiori (25%), mani e dita (17%), arti superiori (13%).

L'UNSI, Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, nata nel 1996, svolge nei confronti dei propri aderenti non solo una funzione di rappresentanza sindacale ma anche di individuazione e offerta di nuove opportunità imprenditoriali, di regolamentazione degli interessi economici, di erogazione di servizi e assistenza tecnica, commerciale e finanziaria attraverso esperti altamente qualificati ed utilizzando le più avanzate tecnologie nel campo dell'informatica.

18

Cronache

## Le nuove prospettive occupazionali dell'UE

DAI

risultati di un recente studio è emerso che fra il 2006 e il 2020 nell'Unione Europea a 25 Paesi potranno crearsi oltre 100 milioni di nuove opportunità di lavoro: 19,6 milioni saranno i nuovi posti di lavoro ed altri 80,4 milioni potranno essere i lavori alternativi derivanti da pensionamenti o ritiri dal mercato del lavoro.

Nel 2020 quasi tre quarti dei lavori apparterranno al settore dei servizi.

Le prospettive di creazione di posti di lavoro riguardino i servizi alle imprese, l'assistenza sanitaria e sociale, la distribuzione, i servizi alla persona, il settore alberghiero, la ristorazione e in misura minore l'istruzione.

Nonostante la recente recessione, si potrebbe verificare il costante passaggio dall'agricoltura e dalle industrie manifatturiere tradizionali ai servizi.

Non sono tutte liete però le risultanze dello studio: infatti nell'industria si potrebbe verificare una perdita di 2,9 milioni di posti di lavoro, 800.000 nel settore manifatturiero. Tra il 2006 e il 2020 nell'Ue, la percentuale di lavori che richiedono un livello elevato d'istruzione dovrebbe passare dal 25,1% al 31,3%, e quelli che richiedono qualifiche medie passeranno dal 48,3% al 50,1%. Ciò equivale a 38,8 e 52,4 milioni di opportunità di lavoro rispettivamente di alto e medio livello. Infine, la quota dei lavori che richiedono un livello d'istruzione basso sarebbero destinati a diminuire dal 26,2% al 18,5%, malgrado i 10 milioni di opportunità lavorative.

## in aumento gli incidenti domestici

NELL'

inverno appena trascorso gli infortuni domestici sono aumentati del 20%.

In Italia ogni anno si rilevano circa 4.500.000 infortuni domestici di cui 8.000 mortali e circa 3.800.000 persone infortunate. alla base del grande numero di incidenti c'è la mancanza di informazione sulla prevenzione.

Sono ben 12 milioni (due su tre) le abitazioni con impianti elettrici non a norma e circa 45.000 gli incidenti domestici, anche mortali, che ogni anno sono originati da problemi all'impianto elettrico. Il 98,3% di coloro che dispongono di un interruttore differenziale di sicurezza confidano in un suo adeguato funzionamento, ma, in realtà, solo il 42,9% conosce l'esistenza dell'apposito tasto 'T' per verificarne il corretto utilizzo e appena il 24,1% del campione lo ha usato almeno una volta. In Italia 2/3 delle abitazioni costruite prima del 1990 (anno di entrata in vigore della legge 46/90), non rispettano la legislazione sulla sicurezza elettrica. Il 73% delle abitazioni che non hanno subito interventi sull'impianto negli ultimi 10 anni presenta situazioni di rischio, il 52% degli impianti presenta rischi di fulminazione per presenza di apparecchiature inadeguate o danneggiate, il 13% rischi di incendio per motivi elettrici.



## Scuola: è allarme precari

E'

trascorso poco tempo dalla riapertura delle graduatorie ad esaurimento ma è stato un intervallo sufficiente a far divampare le polemiche per l'annosa prassi delle supplenze annuali: ma stavolta sono decine di migliaia di docenti e ATA destinati a rimanere fermi a causa dei tagli previsti in Finanziaria.

Solo nel 2009 verranno deposte, se non ci saranno cambiamenti nell'attuale impostazione, più di 41.000 cattedre e circa 15.000 ATA.

Nubi all'orizzonte quindi per gli oltre 140.000 aspiranti a supplenze per l'intero anno scolastico.

Tutto nasce dal disegno di legge 207 approvato a fine anno con il quale, all'art. 36, sono state di fatto prorogate al 31.08.2009 le procedure per le eventuali immissioni in ruolo (circa 20.000, ATA compresi).

La partenza tardiva degli organici ha di fatto provocato uno slittamento di tutto il meccanismo globalmente compreso come, da ultima, la proroga delle iscrizioni a fine febbraio.



**LA**

Direzione centrale Entrate - Direzione Centrale Pensioni dell'INPS con circolare n.13 del 28.01.2009 ha comunicato la misura delle aliquote contributive e delle aliquote di computo in vigore dal 1° gennaio 2009 per gli iscritti alla Gestione separata ed il massimale di reddito ai fini del versamento e minimale di reddito ai fini dell'accredito.

### *1) Aliquote contributive*

La Direzione ha ricordato come con la circolare n. 8 del 17 gennaio 2008 è stata illustrata la disposizione normativa, contenuta nell'art. 1, comma 79 della Legge 24 dicembre 2007, n. 247, che ha stabilito, a partire dal 1° gennaio 2008, l'aumento di un punto percentuale delle aliquote contributive pensionistiche e di computo per tutti gli iscritti alla Gestione separata. Il predetto comma dispone, inoltre, che anche nel 2009 e nel 2010 vi sia un ulteriore aumento di un punto percentuale per l'aliquota relativa ai soggetti che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria. Poiché non sono intervenute modifiche normative riferite alle aliquote in argomento, vengono confermate le innovazioni introdotte dalla citata legge finanziaria dello scorso anno. Come per gli anni precedenti, per gli iscritti che non risultino già assicurati ad altra forma previdenziale è dovuta l'ulteriore aliquota contributiva, istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997, per il finanziamento dell'onere derivante dall'estensione agli stessi della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera e, per determinate categorie, alla malattia. La predetta aliquota contributiva aggiuntiva, già stabilita nella misura dello 0,50 per cento, a far data dal 7 novembre 2007 è pari allo 0,72 per cento. Pertanto, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata per l'anno 2009, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono complessivamente fissate come segue:

- a) 25,72 per cento (25,00 aliquota IVS più 0,72 di aliquota aggiuntiva), per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
- b) 17,00 per cento, per i soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria.

### *2) Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento*

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3), così come resta immutata la ripartizione tra associante ed associato in partecipazione, pari rispettivamente al 55 per cento e al 45 per cento. Si rammenta che il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 (telematico nel caso dei titolari di partita IVA). Nel caso del professionista iscritto alla Gestione separata, l'onere contributivo è tutto a carico del soggetto stesso ed il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite il modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2008, primo acconto 2009 e secondo acconto 2009).

### *3) Massimale annuo di reddito*

Le predette aliquote, del 25,72 per cento e del 17,00 per cento, sono applicabili, con i criteri sopra esposti, facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995, che per l'anno 2009 è pari a euro 91.507,00.

### *4) Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2009*

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi ai sensi dell'articolo 34 della legge 21 novembre 2000, n. 342 sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova tuttora applicazione il disposto del primo comma dell'articolo 51 del T.U.I.R., in base al quale le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo d'imposta precedente (c. d. principio di cassa allargato). Da ciò consegue che i compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2009 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2008 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2008.

### *5) Minimale per l'accredito contributivo*

Per quanto concerne l'accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito di cui all'articolo 1, comma 3, della legge n. 233/1990, si comunica che per l'anno 2009 detto minimale è pari ad euro 14.240,00. Pertanto, gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 17 per cento avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuo di euro 2420,80, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l'aliquota del 25,72 per cento avranno l'accredito dell'intero anno con un contributo annuale pari ad euro 3662,53 (di cui 3560,00 ai fini pensionistici). Qualora alla fine dell'anno il predetto minimale non fosse stato raggiunto vi sarà una contrazione dei mesi accreditati, in proporzione al contributo versato.

### *6) Aliquote di computo*

Come disposto dalla norma già richiamata al punto 1), con effetto dal 1° Gennaio 2009 le aliquote di computo sono stabilite nella misura del 25 per cento e del 17 per cento, rispettivamente per i soggetti non iscritti ad altra gestione pensionistica obbligatoria e per tutti i rimanenti iscritti.

L'INPS con circolare n.7 del 19.01.2009 ha comunicato la Variazione del tasso di differimento, di dilazione e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La Banca Centrale Europea ha fissato, nella misura del 2%, a decorrere dal 21 gennaio 2009, il tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.) da utilizzare per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione da applicare ai debiti contributivi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

L'interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell'art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14.6.1996, convertito nella legge n. 402 del 29.7.1996 è quindi pari al 8 % a decorrere dalla medesima data del **21 gennaio 2009**.

La modifica produce effetti anche nei confronti delle somme aggiuntive per ritardato o omesso versamento dei contributi, come di seguito descritto:

**1) INTERESSI DI DILAZIONE**

L'interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni concesse dal **21 gennaio 2009**, dovrà essere calcolato al tasso del 8 % che sarà inserito, a cura della Direzione Centrale delle Entrate, nelle tabelle centrali.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

**2) INTERESSI DI DIFFERIMENTO**

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota del 8 % sarà applicata a partire dalla contribuzione relativa al mese di gennaio 2009.

**3) SANZIONI CIVILI**

La nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dal 21 gennaio 2009 si determina come segue:

- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione civile è pari al TUR (2%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, al 7,50% annuo ai sensi della Legge 23 dicembre 2000 n. 388 art. 116 c. 8 lettera a) e lettera b- secondo periodo;

- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'Istituto dal 1° ottobre 2000 denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi della citata L. 388/2000 art. 116 c. 8 lettera b);

- per le inadempienze previste al comma 10 del summenzionato art. 116, la sanzione civile è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti e quindi al 7,50% annuo;

- per le procedure concorsuali il riferimento al "prime - rate", come è noto, deve intendersi sostituito da quello al tasso ufficiale di riferimento (2 %).

A tale riguardo, ad ogni buon fine, si rammenta che l'importo della sanzione ridotta non potrà mai essere inferiore al limite fissato dalla legge che, come è noto, è quello degli interessi legali (3%).

**cronache**

## ***Quando i manager si rimettono in gioco***

I manager da categoria dirigenziale "blindata" sta forzatamente sperimentando quella dinamicità e spirito di adattamento tipica di chi deve "rimettere in gioco" la propria posizione e le competenze acquisite per rimanere nel mercato del lavoro.

È infatti frequente la tendenza di tanti dirigenti che, una volta usciti dall'azienda, si ricollocano come consulenti.

Nel 2008, su 10.000 dirigenti che non hanno mantenuto la propria posizione lavorativa, ben 3.500 sono confluiti nella consulenza, altri ex manager (circa 3.000) hanno tentato invece di ricollocarsi in un'azienda spesso rischiando un demansionamento.

Indispensabile è mantenere un livello di professionalità e specializzazione elevato a seguito di un costante aggiornamento, anche attraverso master e seminari, che permette, nella maggior parte dei casi, di rimanere nell'acquisito settore di competenza.

***POSSONO ASSOCIARSI ALL'UNSIK TUTTI I LAVORATORI AUTONOMI ESERCENTI ATTIVITA' NEI SETTORI:***

*Agricoltura, Artigianato, Commercio, Pesca, Turismo, Sport, Spettacolo, Industria e liberi professionisti  
Pensionati, Socio sostenitore, Locatori e conduttori di beni immobili*



**L'** INAIL con circolare n. 9/2009 ha comunicato che, sulla base dei decreti ministeriali citati nel Quadro Normativo, è stata approvata la rivalutazione delle prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e malattia professionale nel settore industriale ed agricolo a decorrere dal 1° gennaio 2008 e per i medici radiologi a decorrere dal 1° luglio 2008.

Di conseguenza, con la presente circolare vengono distintamente illustrati i riferimenti retributivi per procedere alla prima liquidazione delle prestazioni, alla riliquidazione delle prestazioni in corso, nonché gli indirizzi operativi alle Unità territoriali ai fini della riliquidazione.

In sede di prima liquidazione delle rendite per inabilità permanente, operano le **misure retributive** di seguito indicate.

Nel settore **industriale**, la retribuzione media giornaliera per la determinazione del massimale e del minimale della retribuzione annua è fissata in Euro **66,19**.

*Retribuzione annua minima*

*Euro 13.899,90*

*Retribuzione annua massima*

*Euro 25.814,10*

Nel settore **agricolo**, la retribuzione convenzionale annua per la liquidazione delle rendite è fissata in Euro **20.978,21**.

In particolare:

<i>Lavoratori subordinati a tempo determinato</i>	<i>Su retribuzione annua convenzionale</i>	<i>Euro 20.978,21</i>
<i>Lavoratori subordinati a tempo indeterminato</i>	<i>Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale:</i>	<i>Euro 13.899,90</i>
	<i>minimo</i>	<i>Euro 25.814,10</i>
	<i>massimo</i>	
<i>Lavoratori autonomi</i>	<i>Su retribuzione annua convenzionale</i>	<i>Euro 13.899,90</i>

Per **gli infortuni in ambito domestico** opera la seguente retribuzione annua a decorrere dal 1° gennaio 2008:

*Retribuzione convenzionale*

*Euro 13.899,90*

Per i medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, opera la seguente misura retributiva annua a decorrere dal 1° luglio 2008:

*Retribuzione convenzionale*

*Euro 53.044,25*

Nei settori **industriale** e **agricolo** l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è fissato nella misura di Euro **1.833,81**.

Per i medici radiologi colpiti dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, l'importo dell'assegno una tantum per i superstiti è rapportato alla retribuzione di Euro **53.044,25** secondo le seguenti percentuali:

- un terzo della retribuzione per sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti;
- un quarto nel caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i requisiti;
- un sesto negli altri casi.



→ Alle operazioni di riliquidazione delle prestazioni in corso, di seguito indicate, ha provveduto direttamente la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni, secondo i seguenti criteri.

#### **Settore industriale**

I coefficienti di rivalutazione delle basi retributive sono:

Per l'anno 2006 e precedenti: **1,0628**

Per l'anno 2007 **1,0000**

#### **Settore agricolo**

La riliquidazione delle prestazioni per il settore agricolo avviene come di seguito indicato:

Lavoratori subordinati a **tempo determinato** Su retribuzione annua convenzionale Euro **20.978,21**

Lavoratori subordinati a **tempo indeterminato**: rendite con decorrenza **dal 1° gennaio 1982** Su retribuzione effettiva compresa entro i limiti previsti per il settore industriale: Euro **13.899,90**  
Euro **25.814,10**  
**minimo**  
**massimo**

Lavoratori subordinati a **tempo indeterminato**: rendite con decorrenza **anteriore al 1° gennaio 1982** Su retribuzione annua convenzionale Euro **20.978,21**

Lavoratori **autonomi**: rendite con decorrenza **anteriore al 1° giugno 1993** Su retribuzione annua convenzionale Euro **20.978,21**

Lavoratori **autonomi**: rendite **con decorrenza dal 1° giugno 1993** Su retribuzione minimale del settore industriale Euro **13.899,90**

Per i casi di integrazione rendita relativi all'anno 2008 non definiti entro la data in cui si è proceduto ad effettuare la rivalutazione (14 novembre 2008), il pagamento della prestazione integrativa deve essere effettuato tenendo conto dell'importo del rateo di rendita rivalutato.

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è rivalutato nella stessa misura percentuale fissata per le rendite del settore industriale ed agricolo, ed ammonta ad Euro **457,67**.

Gli importi degli assegni continuativi vengono rivalutati nella stessa misura percentuale delle rendite, come di seguito indicato:

<b>inabilità (%)</b>	<b>Settore industriale</b>	<b>Settore agricolo</b>
Da 50 a 59	Euro 256,85	Euro 321,70
Da 60 a 69	Euro 360,35	Euro 448,91
Da 80 a 89	Euro 669,01	Euro 770,65
Da 90 a 100	Euro 1.030,67	Euro 1.092,39
Da 100 + a.p.c.	Euro 1.488,96	Euro 1.550,07

Le Unità territoriali dovranno occuparsi delle seguenti riliquidazioni:

- le rendite tuttora escluse dalla gestione meccanizzata;
- gli speciali "assegni continuativi mensili ai superstiti di infortunati e tecnopatici deceduti per cause estranee all'infortunio ed alla malattia professionale", che al 1° luglio 2007 dovranno essere adeguati alle rendite riliquidate sui nuovi limiti retributivi;
- le prestazioni segnalate con gli appositi tabulati inviati annualmente dalla Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni:
  1. liquidazioni particolari (cod. 2-3)
  2. rendite cessate successivamente al 1° gennaio 2008 per i settori industria ed agricoltura
  3. rendite cessate successivamente al 1° luglio 2008 per i medici radiologi
  4. rendite unificate.

→

*Il CESCA UNSIC s.r.l. - Centro Servizi per la Consulenza Aziendale, è la Società dell'UNSIC costituita appositamente per sostenere l'implementazione, da parte degli agricoltori, delle norme e prescrizioni in materia di condizionalità, come definita all'art. 5 del Reg. CE n. 1782/2003 e normativa collegata. Il CESCA UNSIC s.r.l. risulta ufficialmente accreditato presso il sistema di consulenza aziendale della Regione Sicilia ed iscritto al n. 76 dell'Albo dei servizi di sostituzione e assistenza alla gestione delle aziende agricole istituito presso la medesima Amministrazione regionale.*

Relativamente al punto 4), per tutte le rendite unificate di competenza fino all'anno 2007, va nuovamente operata la scelta della retribuzione più favorevole.

In occasione della rivalutazione decorrente rispettivamente dal 1° gennaio 2008 per i settori industria ed agricoltura e dal 1° luglio 2008 per i medici radiologi, la Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha provveduto alla riliquidazione delle rendite sulla base della retribuzioni già acquisite.

Con effetto dall'anno 2006, è stata prevista la rivalutazione delle prestazioni particolari (cod. 7-8-9), cioè quelle erogate in caso di provvedimenti di rettifica per errore.

Queste prestazioni verranno rivalutate in automatico con il rateo di febbraio 2009.

La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato un apposito tabulato con i dati a suo tempo contenuti nei moduli 150/I mecc. e 151/I mecc. alle Direzioni regionali, per la distribuzione alle dipendenti Unità operative, nonché alle Direzioni provinciali di Trento e di Bolzano ed alla Sede regionale di Aosta.

La Direzione Centrale per i Servizi Informativi e Telecomunicazioni ha inviato agli interessati, come di consueto, la comunicazione concernente il provvedimento di riliquidazione delle rendite con l'indicazione del relativo conguaglio, mediante i moduli 170/I mecc. e 171/I mecc.

Tali moduli, tra l'altro, riportano su apposito prospetto la situazione delle "quote integrative" e delle "rendite a superstiti" come risulta memorizzata negli archivi magnetici.

In caso di variazioni anagrafiche, il reddituario deve comunicare alla Sede competente i propri dati anagrafici aggiornati, entro 15 giorni dalla data di ricevimento dei moduli sopra citati, compilando la dichiarazione stampata sul retro.

Le Sedi, al ricevimento delle dichiarazioni dei reddituari, provvederanno alla scansione ed aggiornamento dei nuovi dati secondo le procedure in uso.

Al fine di consentire con la massima sollecitudine la formulazione di adeguate richieste giudiziali e stragiudiziali di rimborso dei valori capitali in tutte le azioni di surroga e di regresso in corso, sia il valore capitale che il montante dei ratei pregressi vanno riferiti al 1° gennaio 2008 per i settori industria ed agricoltura e al 1° luglio 2008 per i medici radiologi per le diverse gestioni sopracitate.

Le Unità operative procederanno quindi al conteggio dei ratei di rendita rispettivamente fino al 31 dicembre 2007 e fino al 30 giugno 2008.

Ove lo stato del procedimento lo consenta, le competenti Avvocature regionali dovranno chiedere il rinvio delle cause - tanto in primo grado, quanto in sede di appello - per apportare gli eventuali aggiornamenti alla conclusioni già rese.

## Confermato lo sgravio per la pesca costiera, acque interne e lagunari

**E'** stata comunicata dall'INPS, con il messaggio n.4006/2009, la proroga per il 2009 dello sgravio contributivo previsto a favore delle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari ex co.II, art.2, della Legge 22.12.2008, n.203 (Legge Finanziaria 2009).

Anche per l'anno in corso, pertanto, è stata confermata la misura dell'80% della contribuzione complessivamente dovuta.

L'Istituto ricorda che lo sgravio trova applicazione sia nei confronti delle imprese che operano con il sistema DM10 (Codice quadro "D" del DM0 "R830") che nei confronti dei pescatori autonomi (La riduzione viene operata direttamente dall'Istituto previa liquidazione del 20% della contribuzione da versare per il corrente anno).

flash

## TFR: aggiornato il coefficiente di rivalutazione dei mesi di marzo e aprile 2009

Il coefficiente di rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto per le quote accantonate dal 15 febbraio al 14 marzo 2009 è pari al 0,250000%.

Il coefficiente di rivalutazione del TFR per le quote accantonate dal 14 marzo al 15 aprile 2009 è pari al 0,375000%.

## UNSIK - COLF

assiste i datori di lavoro associati per una corretta gestione del rapporto di lavoro dei collaboratori familiari.

Vi invieremo per e-mail la modulistica necessaria per le comunicazioni da inviare all' **INAIL**, al **CENTRO PER L'IMPIEGO** alla **QUESTURA**, al **COMUNE** e stampare le lettere da consegnare al dipendente nel rispetto delle norme vigenti in materia di Lavoro.

## Apprendistato professionalizzante e rapporti in essere

LA

Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con risposta ad istanza di Interpello n. 2 del 6 febbraio 2009, Prot. 25/1/0001704, ha chiarito alcuni aspetti in materia di apprendistato professionalizzante e rapporti di apprendistato in essere.

L'Istante Associazione Bancaria Italiana chiedeva chiarimenti circa la possibilità di applicare il disposto dell'art. 49, comma 5 *ter*, del D.Lgs. n. 276/2003 – recentemente introdotto dal D.L. n. 112/2008 (conv. da L. n. 133/2008) – anche con riferimento ai rapporti di apprendistato in essere e sorti sulla base della diversa disciplina contenuta nel comma 5 o 5 *bis* dello stesso art. 49.

Il nuovo comma 5 *ter* dell'art. 49 del D.Lgs. n. 276/2003 ha introdotto un “canale parallelo” secondo il quale, sviluppando i ragionamenti della Corte Costituzionale contenuti nella sentenza n. 50/2005, in caso di formazione esclusivamente aziendale non opera la disciplina di cui al comma 5 del medesimo articolo, relativa ai profili formativi declinati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano.

In tal caso, infatti, il Legislatore assegna “integralmente ai contratti collettivi di lavoro di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ovvero agli enti bilaterali” la disciplina dei profili formativi del contratto di apprendistato professionalizzante.

Al riguardo occorre anzitutto evidenziare che il Legislatore non pone come condizione essenziale che il contratto di apprendistato sia stipulato *ab initio* secondo la disciplina del comma 5 *ter*, limitandosi ad individuare un nuovo percorso – quello della formazione esclusivamente aziendale – per adempiere agli obblighi formativi propri di tale tipologia contrattuale.

In altre parole è pur vero che la formazione nel contratto di apprendistato costituisce un elemento essenziale dello stesso ma ciò non preclude che l'obbligo formativo sia adempiuto secondo percorsi che possono variare anche nel corso del tempo.

Eventuali “nuove percorsi formativi” che il datore di lavoro sceglie di intraprendere, durante lo svolgimento del rapporto di apprendistato, non possono non incidere sul piano formativo individuale (PFI) che, come noto, costituisce parte integrante del contratto e viene elaborato all'inizio del rapporto di lavoro. Ciò, pertanto, comporta che lo stesso piano formativo, alla luce della scelta di applicare il comma 5 *ter* dell'art. 49, debba essere rimodulato e, evidentemente, sottoscritto dal lavoratore che acconsente di modificare il percorso formativo individuato all'inizio del rapporto. Nel considerare dunque ammissibile la scelta di modificare il piano formativo del contratto di apprendistato professionalizzante sottoscritto inizialmente, applicando le nuove disposizioni previste dall'art. 49, comma 5 *ter*, del D.Lgs. n. 276/2003, va tuttavia raccomandata la massima attenzione nel valutare l'incidenza della formazione già effettuata dall'apprendista in ordine sia alla qualità che alla quantità di formazione che lo stesso andrà a svolgere secondo i nuovi percorsi di cui al citato comma 5 *ter*.

La Direzione raccomanda, in particolare, una valutazione che esuli da logiche di mero “calcolo matematico” circa le ore di formazione già effettuate – ancor più laddove la formazione esclusivamente aziendale sia quantitativamente inferiore alle 120 ore previste inizialmente – e garantisca invece l'effettivo “apprendimento” del lavoratore delle materie oggetto del PFI.



### I SERVIZI UNSIC

**CAF ITALIA**  
**PATRONATO EPAS**  
**PAGHE ONLINE**  
**UNSCOLF**  
**CARTOLARIZZAZIONE**  
**UNSLC SERVICE**  
**CATASTO**  
**SUCCESSIONI**

**TELEMACO**  
**FIRMA DIGITALE**  
**CAA**  
**TRASMISSIONE TELEMATICA**  
**ENUIP FORMAZIONE**  
**CESCA UNSIC**  
**COLLOCAMENTO PRIVATO**  
**CONSORZIO FIDI**



## L'Aliquota contributiva 2009 per i Pescatori "autonomi"

LA

Direzione centrale Entrate—  
Direzione centrale Sistemi Informativi e Tecnologici dell'INPS ha comunicato con propria circolare

n.17 dell'11 febbraio 2009 l'aliquota contributiva per l'anno 2009 per i pescatori autonomi specificando, altresì, l'adeguamento delle retribuzioni convenzionali e la proroga dello sgravio contributivo ex art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.

I lavoratori autonomi che svolgono l'attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, sono soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 e sono tenuti a versare all'Istituto un contributo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.

Per il corrente anno la variazione percentuale ai fini della perequazione automatica delle pensioni è stata accertata dall'ISTAT nella misura del 3,2%.

La misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 risulta, pertanto, per l'anno 2009, di € 24,16 per una misura mensile calcolata in 25 giorni pari a € 604,00.

Su tale retribuzione mensile devono essere calcolati, per il 2009, i contributi dovuti dai pescatori "autonomi".

### *Aliquota contributiva dovuta al FPLD*

In base alle disposizioni di cui al Decreto interministeriale del 21 febbraio 1996, in attuazione dell'art. 3, comma 23 della legge 8 agosto 1995, n. 335 e dell'art. 27, comma 2bis della legge 28 febbraio 1997, n. 30 i pescatori autonomi sono soggetti all'aumento di 4,29 punti percentuali, scaglionato in ragione di 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento di 0,29 % dal 1° gennaio 2013.

Conseguentemente, a decorrere dal 1 gennaio 2009, nei confronti dei pescatori "autonomi", l'aliquota contributiva aumenta di un ulteriore 0,50%, per un totale di 14,11%.

Il contributo mensile per l'anno 2009, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a Euro 85,22.

### *Proroga dello sgravio contributivo ex art. 2 della legge 22 dicembre 2008, n. 203.*

Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare, l'art. 2 della legge n. 203/2008 (finanziaria 2009) ha previsto l'estensione, per l'anno 2009, dei benefici di cui all'art. 6 del decreto legge 30/12/1997 n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27/2/1998 n. 30, nel limite dell'80%, alle imprese che esercitano la pesca costiera e la pesca nelle acque interne e lagunari.

Tale beneficio consiste nell'esonero dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali fino all'80% dell'ammontare stabilito.

Conseguentemente, anche ai pescatori "autonomi" deve essere riconosciuto tale sgravio per l'anno 2009.

Pertanto, il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a €. 17,04.



## Modalità di versamento

Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, rammenta l'Istituto, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.

Con successivo messaggio sarà comunicata la data di spedizione della lettera ai contribuenti contenente le istruzioni per procedere al versamento dei contributi dovuti.

In applicazione di quanto disposto dall'art. 37, comma 49 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248 e dall'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio del 4 ottobre 2006, non si procede all'invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.

## Aziende agricole, manodopera e DMAG UNICO



LA

Direzione Centrale Entrate dell'INPS con messaggio n.4372 del 25/02/2009 ha comunicato che le aziende agricole assuntrici di manodopera a tempo indeterminato e determinato, che attraverso la trasmissione telematica in occasione delle dichiarazioni trimestrali della manodopera agricola per il quarto trimestre 2008, con il modello DMAG-UNICO potranno indicare l'importo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR dovuto a Fondo di tesoreria con la finalità di consentire alle aziende il recupero di quanto assolto.

A tal fine le aziende dichiarano nel quadro "F" del modello DMAG-UNICO nella seconda casella del campo "tipo retribuzione" la lettera "U" e l'importo dell'imposta versata dal datore di lavoro.

Le aziende che, ad oggi, avessero già provveduto alla trasmissione del modello DMAG senza l'indicazione del TR "U", possono effettuare un nuovo invio del modello DMAG tipo "S".

Inoltre, conclude la Direzione, al fine di consentire la gestione dell'esonero ex Legge 297/82 "Disciplina del trattamento di fine rapporto e norme in materia pensionistica", per denunciare la quota di TFR destinata alla previdenza complementare, il codice TR "G" deve essere compilato anche dalle aziende che occupano un numero di dipendenti maggiore o uguale a 50.

**Il Centro Agricolo Autorizzato—CAA UNSIC,** aut. Regione Lazio, si è costituito il 18 luglio 2006 per l'espletamento attraverso gli uffici zonali autorizzati, nell'assistenza procedimentale agli agricoltori per la compilazione, consultazione e rilascio delle domande di aiuto, dichiarazioni e denunce previste dalla normativa comunitaria e nazionale di settore.

**L'** Agenzia delle Entrate con circolare n.62/2008 ha comunicato che il comma 4-bis dell'articolo 19 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel testo vigente fino al 3 luglio 2006, prevedeva l'applicazione di un'aliquota agevolata sulle somme percepite come incentivo all'esodo volontario pari alla metà di quella ordinariamente applicabile per le indennità di trattamento di fine rapporto e per tutte le altre indennità equipollenti, individuando l'età come elemento caratterizzante.

In particolare, la norma era applicabile agli uomini che al momento dell'esodo avessero compiuto 55 anni e alle donne che ne avessero compiuti 50.

La Corte di giustizia delle comunità europee, con sentenza del 21 luglio 2005 emessa nella causa C-207/2004, ha ritenuto tale norma in contrasto con i principi comunitari di parità di trattamento tra uomini e donne dettati dalla direttiva del Consiglio 9 febbraio 1976, n. 76/207/CEE.

*Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni se donne e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del trattamento di fine rapporto e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17*

Successivamente, il predetto comma 4-bis dell'articolo 19 del TUIR è stato soppresso dal comma 23 dell'articolo 36 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

In seguito, sulla questione si è pronunciata nuovamente la Corte di giustizia con ordinanza del 16 gennaio 2008, emessa nelle cause riunite da C-128/07 a C-131/07, con la quale è stato ulteriormente chiarito che "Qualora sia stata accertata una discriminazione incompatibile con il diritto comunitario, finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il giudice nazionale è tenuto a disapplicare qualsiasi disposizione discriminatoria, senza doverne chiedere o attendere la previa rimozione da parte del legislatore, e deve applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime che viene riservato alle persone dell'altra categoria".

Pertanto, a fronte di quanto precede e deliberato dalla Corte di giustizia, nei rapporti non ancora esauriti va applicata anche agli uomini (categoria sfavorita) la disciplina che era prevista per le donne (categoria favorita), non risultando più sostenibile sul punto la diversa tesi di cui alla

risoluzione n. 112/E del 13 ottobre 2006.

In tal senso si è espressa anche l'Avvocatura generale dello Stato con note part. n. 119298 P – CS 34678/08 del 14 ottobre 2008 e part. n. 127245 P – CS 28081 del 3 novembre 2008.

## Fisco, riacciuffati 6,9 miliardi "evasi"

## GIRO

di vite all'evasione anche a garanzia di una concorrenza leale.

La lotta all'evasione fiscale ha permesso di portare nelle casse dell'erario, nel corso dell'anno 2008, circa 6,9 miliardi di euro, l'8% in più rispetto al 2007.

Sono aumentati anche gli accertamenti su imposte dirette, IVA e IRAP, giunto sino a quota 645mila ovvero sia il 29% in più rispetto al 2007.

Per il 2009, è previsto che il recupero arrivi a toccare i 7,2 miliardi di euro.

Nel 2008 gli accertamenti su imposte dirette, IVA e IRAP sono stati in tutto 644.465 ovvero sia il 29% in più rispetto al 2007 per una maggiore imposta accertata di 20,3 miliardi (+40% rispetto all'anno precedente).

La maggiore imposta accertata ha riguardato per 11,8 miliardi le piccole imprese e il lavoro autonomo, per 3,9 miliardi le medie imprese, per 2,8 miliardi le persone fisiche e per 1,6 miliardi i grandi contribuenti.



### I SERVIZI BANCARI E FINANZIARI FORNITI DALL'UNISIC

Consulenza e rapporti con gli Istituti bancari; Consulenza ed intermediazione per accesso al credito;

Finanziamenti, mutui, leasing;

Finanziamenti agevolati.



**L'** INPS con circolare n.24 del 20 febbraio 2009 ha precisato nuove disposizioni in materia di liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola

*A) Legge 24 dicembre 2007, n. 247. Nuove disposizioni in materia di liquidazione delle prestazioni di disoccupazione agricola*

La Legge 24 dicembre 2007 n. 247, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2007, in attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività, ha innovato sostanzialmente la normativa relativa ai lavoratori agricoli, in particolare per quanto riguarda le prestazioni di disoccupazione agricola.

*1. Percentuale di computo dell'indennità di disoccupazione agricola.*

L'articolo 1, comma 55, della Legge in argomento, con riferimento ai trattamenti aventi decorrenza dal 1° gennaio 2008, che andranno in pagamento nel 2009, ed in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla precedente normativa, stabilisce che:

- l'importo giornaliero dell'indennità ordinaria di disoccupazione agricola e dei trattamenti speciali, per gli operai agricoli a tempo determinato e figure equiparate, è fissato nella misura del 40 per cento della retribuzione di riferimento (art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito con modificazioni dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389);
- l'importo predetto viene erogato con riferimento alle giornate di iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli a tempo determinato, entro il limite delle 365 giornate del parametro annuo di riferimento dal quale dovranno essere detratte le giornate di lavoro agricolo, ed eventualmente non agricolo, nonché le giornate eventualmente indennizzate ad altro titolo.

Tale norma ha efficacia sia sull'indennità ordinaria di disoccupazione agricola (art. 7, comma 1, del D.L. 86/1988, convertito in Legge 160/1988), che viene aumentata dal 30 al 40 per cento della retribuzione, sia sui trattamenti speciali, previsti dall'art. 25 della Legge 457/1972 e dall'art. 7 della Legge 37/1977, che vengono commisurati entrambi al 40 per cento della retribuzione, per tutte le giornate lavorate, abolendo il preesistente parametro 270, nonché il tetto di 90 giornate massime indennizzabili.


In conseguenza delle modifiche suddette, l'assegno al nucleo familiare, per gli operai agricoli a tempo determinato che hanno meno di 101 giornate lavorate in agricoltura (sia che abbiano diritto alla disoccupazione ordinaria sia che spetti loro il trattamento speciale art. 25, Legge 457/1972) è riconosciuto, secondo il principio generale, per un numero di giornate pari a quelle lavorate in agricoltura ed a quelle coperte da contribuzione figurativa.

*2. Cumulo dell'attività dipendente agricola e non agricola.*

Ulteriore innovazione della Legge di riforma è quella fissata dall'art. 1, comma 56, che, ai fini della valutazione delle giornate di disoccupazione agricola da indennizzare, prende in considerazione, oltre alle giornate svolte nel settore agricolo, anche quelle dipendenti svolte nel settore non agricolo purché, nell'anno o nel biennio cui si riferisce la domanda, sia prevalente l'attività svolta nel settore agricolo.

A partire dalle prestazioni relative al 2008, va, quindi in primo luogo appurata la prevalente attività agricola nell'anno di riferimento della prestazione:

- in caso di prevalenza, la prestazione va liquidata nel settore agricolo, cumulando l'attività agricola con quella non agricola;
- in caso contrario, occorre accertare la prevalenza dell'attività agricola nel biennio:
  - o in caso positivo, la prestazione va liquidata cumulando l'attività agricola con quella non agricola;
  - o in caso negativo, la domanda deve essere gestita dal settore non agricolo.



*I Servizi UNSIC di consulenza alle aziende*

Tenuta dei libri paga; Autorizzazioni comunali; Certificazione di qualità; Sicurezza industriale; Sistemi informativi; Commercio elettronico; Sistemi ambientali; Sistemi agro-alimentari e agro-industriali; Perizie e valutazioni; Arbitrati; Operazioni societarie; Economia e contabilità ambientale; Consulenza gestionale personalizzata; Pratiche presso la Camera di Commercio; Compilazione delle dichiarazioni dei redditi; Dichiarazione IVA e tenuta della contabilità semplificata e generale; Paghe on line; Consulenza e assistenza in materia fiscale, finanziaria, amministrativa; Assistenza legale, servizi di patronato, assistenza e consulenza in materia pensionistica, sanitaria, assicurativa, ecc.; Assistenza tecnica per ristrutturazione, arredamento negozi, organizzazione aziendale, gestione e sviluppo risorse umane; Trasmissione telematica F24 e UNICO; Servizi camerali: visure, certificato, protesti, bilancio; Carta di credito.

### 3. Retribuzione minimale.

Dalla lettura comparata delle disposizioni vigenti in materia di retribuzione minimale da utilizzare ai fini della liquidazione della disoccupazione agricola è sorto un dubbio interpretativo di cui è stato investito il Coordinamento generale legale.

Le due normative di interesse sono state:

□ l'articolo 01, comma 4, della Legge n. 81 dell'11 marzo 2006, che, nello stabilire che la retribuzione imponibile per il settore agricolo è quella prevista dall'art. 1, comma 1, del D.L. 9 ottobre 1989 n. 338, convertito dalla Legge 7 dicembre 1989, n. 389, non ha richiamato il comma 2 del suddetto art.1, il quale prevede la disciplina del "minimale" applicabile per la generalità dei lavoratori.

Di conseguenza, per quanto riguarda i lavoratori agricoli, era mantenuta in vigore la preesistente disciplina del minimale stabilita dall'art. 7, comma 5, della Legge 11 novembre 1983, n. 638, in base alla quale l'importo del minimale retributivo previsto per tali lavoratori risulta essere d'importo inferiore.

□ l'articolo 1, comma 55, della legge 247/2007, che, nell'indicare la retribuzione da prendere in considerazione per il computo dell'importo giornaliero dell'indennità, fa, invece, riferimento all'art. 1 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 nella sua interezza senza alcun riferimento ai relativi commi.

In merito è stato acquisito il parere del Coordinamento generale legale che ha affermato che le modifiche apportate dall'art. 1, comma 55, della Legge 247/2007, pur non incidendo sulla misura del minimale giornaliero da applicare per la riscossione dei contributi, hanno effetto sulla determinazione della retribuzione minimale da applicare nel calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.

Pertanto, a partire dalle prestazioni che verranno liquidate con riferimento ai periodi di disoccupazione dell'anno 2008, la retribuzione minimale applicata per il calcolo dell'indennità di disoccupazione sarà uguale a quella della generalità dei lavoratori dipendenti, e quindi di € 42,14, mentre il valore del minimale applicato per la riscossione dei contributi è rimasto quello specifico per il settore agricolo, e quindi di € 37,49.

### 4. Contributo di solidarietà e accredito figurativo.

L'articolo 1, comma 57, della Legge di riforma istituisce un "contributo di solidarietà" da calcolare sull'indennità percepita.

Come disposto dalla norma, l'INPS è autorizzato a detrarre dall'importo dell'indennità da erogare un contributo pari al 9 per cento dell'indennità stessa, del quale si terrà conto anche in occasione di un eventuale ricalcolo della prestazione, commisurato ad ogni giornata indennizzata fino ad un massimo di 150 giornate.

Ciò al fine di garantire la copertura contributiva annua di 270 giornate, ai fini del perfezionamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia a quegli operai agricoli a tempo determinato ai quali la precedente normativa non lo consentiva in dipendenza dell'insufficiente numero di giornate lavorate.

Nulla viene innovato della normativa precedente per quanto concerne l'accreditamento della contribuzione figurativa relativa ai trattamenti speciali: pertanto, agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi per più di 100 giornate ed a quelli che, cumulando l'attività agricola e non agricola, superano le 150 giornate, verrà riconosciuto il diritto all'accredito figurativo valido ai fini della pensione di anzianità per un numero di giornate non superiore a 90. Le eventuali giornate residue indennizzate saranno utili soltanto ai fini della pensione di vecchiaia.

### 5. Benefici in favore dei lavoratori agricoli a seguito di calamità naturali.

L'articolo 1, comma 65, della Legge 247/2007 modifica sostanzialmente la normativa relativa ai benefici riconosciuti in dipendenza delle calamità naturali.

Il riconoscimento di ulteriori giornate di iscrizione negli elenchi nominativi in favore degli operai agricoli a tempo determinato, in dipendenza di calamità naturali, avviene solo nel caso in cui il lavoratore abbia prestato la propria attività, per almeno cinque giornate, alle dipendenze di un'impresa agricola ricadente nelle zone colpite da calamità delimitate ai sensi della Legge 296/2006 e che, essendo stata danneggiata da dette calamità, abbia beneficiato degli interventi di cui all'articolo 1, comma 3 del d.lgs. 102/2004.

In presenza delle condizioni previste dalla norma, ai suddetti lavoratori viene riconosciuto un incremento di giornate sino al raggiungimento del numero di quelle lavorate, nell'anno precedente, presso gli stessi datori di lavoro.

I benefici di cui trattasi si applicano anche ai piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende che abbiano beneficiato degli interventi di cui al citato articolo 1, comma 3 del d.lgs.102/2004.



L'articolo 1, commi 62, 63 e 64 della Legge 247/2007, al fine di avviare un decisivo rilancio della formazione professionale dei lavoratori agricoli, ha previsto l'applicazione anche nel settore agricolo della normativa sulla formazione prevista negli altri settori, valorizzando l'importanza del Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la formazione continua in agricoltura istituito ai sensi del comma 1 dell'articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000 n.388.

#### 7. Istruzioni contabili.

Ai fini della rilevazione contabile degli oneri derivanti dall'incremento della misura dell'indennità ordinaria di disoccupazione ai lavoratori agricoli a tempo determinato (dal 30 al 40 per cento della retribuzione) e dall'abolizione del tetto di 90 giornate massime indennizzabili per i trattamenti speciali ex art 25 legge n. 457/1972 ed ex art. 7 legge n. 37/1977, essendo tali oneri posti a carico dello Stato, sono stati istituiti, nell'ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, i seguenti conti:

- a) GAU 30/125 - per l'imputazione dell'incremento della percentuale di commisurazione dell'indennità ordinaria dal 30 al 40 per cento;
- b) GAU 30/126 - per l'imputazione del trattamento speciale ex art. 25 della legge n. 457/1972 relativo al periodo eccedente le 90 giornate;
- c) GAU 30/127 - per l'imputazione del trattamento speciale ex art. 7 della legge n. 37/1977 relativo al periodo eccedente le 90 giornate.

Eventuali recuperi delle prestazioni di cui sopra è cenno (quota dell'indennità ordinaria di disoccupazione pari all'incremento della misura e i trattamenti speciali di disoccupazione relativi a periodi eccedenti le 90 giornate) devono essere imputati al conto di nuova istituzione GAU 24/124. Tali recuperi vengono evidenziati, nell'ambito della procedura "recupero crediti per prestazioni" che sarà opportunamente aggiornata, con il codice di bilancio di nuova istituzione "01101 - Indebiti DS agricola ordinaria e speciale art 1 c. 55 L. 247/2007 - GIAS". Le partite afferenti a detti recuperi che al termine dell'esercizio risultino ancora da definire vengono imputate, mediante ripartizione del saldo del conto GPA 00/032 eseguita dalla suddetta procedura, al conto esistente GAU 00/030.

Lo stesso codice di bilancio, con la denominazione di seguito riportata, deve essere utilizzato per evidenziare, nell'ambito del partitario del conto GPA 00/069, i crediti per prestazioni divenuti inesigibili:

01101 - Indebiti DS agricola ordinaria e speciale art.1 c. 55 L. 247/2007 -

GIAS

Per la rilevazione del contributo di solidarietà di cui al precedente punto 4., da trattenere sulle indennità da erogare, è stato istituito il conto GAU 22/101. Nei casi in cui si debba procedere al recupero della prestazione, la quota trattenuta a titolo di contributo di solidarietà deve essere reintrodotta in contropartita del rimborso del contributo stesso da imputare al conto di nuova istituzione GAU 34/111.

Nulla è innovato circa le modalità di imputazione contabile degli assegni per il nucleo familiare connessi con i trattamenti di disoccupazione in questione che continuano ad essere rilevati al conto PTD 30/017.

#### **B) Legge 24 dicembre 2007, n. 244. Applicazione del nuovo regime di detrazioni fiscali.**

La legge finanziaria 2008 (Legge n. 244 del 24/12/2007) ha parzialmente modificato la precedente normativa relativamente ai beneficiari ed ai requisiti per le detrazioni d'imposta, come già segnalato con messaggi n. 512 dell'8/01/2008 e n. 8620 del 14/04/2008.

In particolare l'art. 1, comma 221, obbliga il soggetto richiedente la prestazione a dichiarare ogni anno il codice fiscale dei familiari per i quali intende usufruire delle relative detrazioni, e l'INPS, quale sostituto d'imposta, è tenuto a riportare nel mod. 770 di dichiarazione annuale dei sostituti di imposta, il codice fiscale dei soggetti per i quali si usufruisce della detrazione.

Pertanto a partire dalle domande di prestazioni di disoccupazione agricola che verranno presentate entro il 31 marzo 2009, nel caso in cui venga richiesto il beneficio della detrazione fiscale per familiari a carico, il lavoratore e/o l'ente di patronato devono compilare l'apposito campo previsto nel modulo di domanda (Prest.agr.21TP) ed allegare obbligatoriamente il modello MV10 indicando i dati anagrafici di ciascuno dei soggetti considerati a carico.

In mancanza, non sarà riconosciuto il beneficio richiesto.

La modulistica indicata è presente nella banca dati "modulistica on-line" nel sito [www.inps.it](http://www.inps.it).

*L'UNSIK, potendo contare su un'efficiente struttura interna di alta qualificazione, opera come modello aziendale che si fonda su tre condizioni essenziali:*

- *Prodotti e servizi calibrati per gli associati*
- *Accordi di collaborazione con strutture leader*
- *Struttura associativa forte e radicata nel territorio*

*Questo modello configura l'UNSIK come struttura di riferimento per piccole e medie imprese, persone e famiglie, offrendo, oltre alle tradizionali attività, i seguenti servizi:*

*Servizi di consulenza; Assistenza fiscale; Finanziaria; Commerciale; Assicurativa; Previdenziale; Qualità; Corsi di formazione professionale; Assistenza sindacale per tutti i tipi di contratto*



Via A. Bargoni, 78 00153 Roma

Tel. 06.58.333.803 Fax 06.58.17.414

info@unsiclavoro.it      www.unsiclavoro.it

Agenzia per il lavoro autorizzata dal Ministero del Lavoro  
il 24/10/2005 - Prot. 13/I/0000129



## *SPORTELLO AMICO UNSICoIf*

Lo “*SPORTELLO AMICO UNSICoIf*” è gestito dalla Divisione Lavoro dell'Unsic, firmataria del protocollo d'intesa con il Ministero dell'interno per la gestione dei Flussi Migratori e si occupa delle pratiche per i cittadini stranieri.

### *ATTIVITÀ*

- Rilascio carta di soggiorno
- Ricongiungimenti familiari
- Traduzioni Giurate
- Traduzioni e legalizzazioni (con Apostille)
- Ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) per ingiuste ordinanze di espulsione
- Rilascio assicurazione medica per invito stranieri in Italia e per Italiani che vanno all'estero
- Rilascio Fidejussione per invito stranieri in Italia
- Richiesta di far entrare in Italia regolarmente degli stranieri con un contratto di lavoro (decreto flussi)
- Richiesta cittadinanza Italiana

Nell'ambito del lavoro viene svolta assistenza alla gestione delle pratiche delle collaboratrici domestiche attraverso l'associazione *UNSICoIf* operante su tutto il Territorio Nazionale per la consulenza contabile anche fiscale e del lavoro

- Ricerca e selezione del personale
- Contabilità del lavoro di tutte le tipologie compreso il lavoro domestico

Attraverso il *CAF UNSIC*:

- Elaborazione e stampa Dichiarazione dei Redditi (Unico, 730, 770)
- Elaborazione ISEE, RED
- Bonus per le famiglia a basso reddito
- Social Card: assistenza sulle modalità di ottenimento

*U*<sub>NIONE</sub> *N*<sub>AZIONALE</sub> *S*<sub>INDACALE</sub> *I*<sub>MPRENDITORI</sub> *E* *C*<sub>OLTIVATORI</sub>